



PROVINCIA DI UDINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2007

| | | <i>Presente</i> | <i>Assente</i> | <i>di cui giustificato</i> |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| STRASSOLDO MARZIO | Presidente | X | | |
| CARGNELUTTI PARIDE | Vicepresidente | X | | |
| CAROLI VITTORIO | Assessore | X | | |
| D'ANDREA FABIO | Assessore | | X | X |
| DECORTE ENIO | Assessore | X | | |
| MACORIG DANIELE | Assessore | X | | |
| MARCHETTI FABIO | Assessore | X | | |
| PICCO ENORE | Assessore | | X | X |
| PIUZZI ADRIANO | Assessore | X | | |
| RICCARDI RICCARDO | Assessore | X | | |
| STRAZZOLINI MARIO | Assessore | X | | |

Segretario Generale: CARCÒ RITA

N. **274** d'ordine

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – D.P.G.R. 01/Pres./98 – D.Lgs. 36/03 – D.Lgs. 59/05. Approvazione del piano di adeguamento in variante e autorizzazione alla realizzazione dei lavori di adeguamento della discarica di 1^a categoria sita in Comune di Udine, in loc. San Gottardo della Ditta “IFIM S.r.l.”.

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale" (in vigore dal 29.04.2006), con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che ha sostituito il D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";

Vista la L.R. n. 30 del 07.09.1987 e succ. mod. int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti del 27.07.1984;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e succ. mod. int., emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Visto il D.M. del 03.08.2005 recante nuovi "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

Visto l'art. 4 della L.R. n. 15 del 18.07.2005, come modificato dall'art. 1 della L.R. 32 del 23.12.2005, secondo cui i piani di adeguamento delle discariche per rifiuti urbani, già autorizzate e in attività, *"qualora il fondo e i fianchi dell'impianto siano già ricoperti di rifiuti, anche in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, devono rispettare le previsioni di cui al decreto legislativo medesimo, ma potranno prescindere dalla barriera geologica del fondo e dei fianchi, così come descritto dal decreto legislativo 36/2003. Tali discariche potranno essere autorizzate ad ampliamenti della volumetria fino ad una misura massima del 10 per cento di quanto previsto dalle autorizzazioni in possesso di ciascun impianto"*;

Visto il D.Lgs. n. 59 del 18.02.2005, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto l'art. 20 della L.R. n. 25 del 18.08.2005, con cui si stabilisce che, in materia di discariche, i provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 5 del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998 costituiscono autorizzazione integrata ambientale (d'ora in poi AIA), qualora alla Conferenza tecnica prevista dal Regolamento partecipi la struttura regionale competente in materia di AIA;

Visto il D.P.R. del 12.04.1996, sostituito, a partire dal 31 luglio 2007, dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. int., nonché la L.R. n.43 del 07.09.1990 e succ. mod. int., concernenti disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ed in particolare gli artt. 142 e 146;

Vista la L.R. n. 16 del 03.07.2002 in materia di difesa del suolo e del demanio idrico, con particolare riferimento all'art. 50, co.1, lett. b), nonché il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 374/Pres. del 04.12.2002;

Visto altresì il "Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione", predisposto ai sensi dell'art. 1, co.1 della L. 267/1998 e della L. 365/2000 ed adottato dall'Autorità di Bacino con delibera n.1 del 03.03.2004;

Visto il D.P.R. n. 266/Pres. del 11.08.2005 che aggiorna, in attuazione all'art.14 del D.Lgs. 36/2003, il regolamento D.P.R. n. 502/pres. del 08.10.1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie delle discariche;

Visto il D.P.R. n. 348/Pres. del 07.10.2005, con cui, in attuazione all'art. 9 - co. 4 del D.Lgs. 36/2003, sono individuate le tariffe per le spese d'istruttoria finalizzate al rilascio e rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli delle discariche;

Visti gli strumenti normativi e pianificatori regionali e provinciali, in particolare:

- Norme tecniche per la progettazione, costruzione e gestione delle discariche, di cui al Capitolo Quarto del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con il D.P.R. n. 044/Pres. del 19.02.2001;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato dalla Regione con D.P.R. n. 03/Pres. del 09.01.2004;
- Programma Regionale di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, approvato con D.P.R. n. 356/Pres. del 20.11.2006;

Ritenuto opportuno richiamare i principali atti autorizzativi che hanno caratterizzato la storia della discarica in loc. San Gottardo del Comune di Udine:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 164 del 07.03.1984, con cui la ditta Midolini F.lli S.p.a. veniva autorizzata, in via provvisoria per sei mesi, a gestire una discarica di rifiuti urbani e assimilabili, nonché speciali sull'area individuata al foglio 18, mapp. 50, 78, 109 e al foglio 27, mapp. 138, 231, 232, 233, 234, 411, 153, 406, della superficie complessiva di 60.000 metriquadri e per una volumetria totale di 1.100.000 metricubi. Il provvedimento indicava espressamente che un eventuale rinnovo dell'atto era subordinato alla presentazione di un adeguato progetto;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 647 del 17.09.1984, con cui veniva prorogata di ulteriori dodici mesi la gestione della discarica (scadenza 07.09.1985), con la prescrizione di osservare quanto previsto dal progetto per la realizzazione di una discarica di 1^a categoria, presentato dalla Ditta in data 10.07.1984 a firma dell'ing. L. Babos di Trieste, relativamente a impermeabilizzazione del fondo discarica, a raccolta e

trattamento del percolato. Venivano inoltre fissate ulteriori prescrizioni gestionali;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 099 del 27.02.1985 di voltura del decreto n. 647/1984 alla ditta Ecoter S.r.l.;
- Decreto dell'Assessore ai lavori pubblici n. LL.PP./2237-UD del 18.09.1985, con cui veniva approvato il progetto del 10.07.1984, per una capacità utilizzabile di 466.000 metricubi e futura di 1.000.000 metricubi, individuata ai mapp. nn. 138-231-232-233-234-50/A-50/B-78/b (coincidenti con quelli di cui all'autorizzazione provvisoria, tranne che per le parti già colmate), per una superficie complessiva di 6.647 metriquadri;
- Decreto dell'Assessore ai lavori pubblici n. LL.PP./2326-UD del 04.10.1985, con cui la ditta Ecoter S.r.l. veniva autorizzata a gestire l'area di discarica individuata ai mapp. nn. 138, 231, 232, 233, 234 del foglio 27, per una superficie di 6.647 metriquadri e una capacità di 400.000 metricubi. L'atto disponeva che la discarica fosse realizzata in conformità al progetto approvato e le aree poste in esercizio fossero provviste, su fondo e fianchi, di uno strato compatto di argilla od altro materiale equivalente, protetto da un altro strato di materiale permeabile per uno spessore complessivo di 0,95 metri. Venivano altresì fissate prescrizioni gestionali;
- Decreto dell'Assessore ai lavori pubblici n. LL.PP./1597-UD del 10.08.1987, con cui, nelle more delle conclusioni istruttorie del procedimento di rinnovo richiesto in data 18.03.1987, si autorizzava, per tre mesi, la gestione dell'area di discarica individuata al foglio 18, mapp. nn. 50, 78, 109 e al foglio 27, mapp. nn. 138, 231, 232, 233, 234, 411, 153, 406 (superficie di 6448 metriquadri e capacità di 100.000 metricubi). L'atto prescriveva di osservare quanto previsto dal progetto approvato e disponeva che il fondo delle aree poste in coltivazione fosse impermeabilizzato con uno strato di 0,90 m di argilla compattata od altro materiale equivalente con permeabilità pari o inferiore a 10^{-9} m/s, protetto da uno strato di 0,30 m di materiale permeabile. Per i fianchi lo strato impermeabile doveva presentare uno spessore di almeno 0,40 m. Venivano altresì imposte ulteriori prescrizioni realizzative e gestionali;
- Decreto dell'Assessore ai lavori pubblici n. LL.PP./2980-UD del 27.11.1987, con cui la Ditta veniva autorizzata ad utilizzare il volume rimanente di discarica, pari a 600.000 metricubi, per una superficie di 20.800 metriquadri, individuata al foglio 18 mapp. nn. 50, 78, 109. Delle prescrizioni imposte, se ne riportano alcune: conferimento massimo giornaliero di rifiuti pari a 300 tonnellate e potenzialità massima annua di 90.000 tonnellate, ricoprimento dei rifiuti almeno due volte al giorno con uno strato di 0,20 metri di materiale arido, realizzazione di arginello od idonea canalizzazione lungo il perimetro, impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi rispettivamente con almeno 0,90 metri e 0,40 metri di argilla;
- Decreto dell'Assessore ai lavori pubblici n. LL.PP./3188-UD del 31.12.1987, con cui a modifica del decreto n. 2980, si prescriveva il conferimento di una quantità massima giornaliera di rifiuti di 180 tonnellate/giorno, per una potenzialità annua massima di 65.700 tonnellate/anno;

- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./20-UD del 02.02.1990, con cui, a modifica del decreto n. 2980, si autorizzava la ditta Ecoter S.r.l. ad effettuare il ricoprimento giornaliero unicamente alla sera, con impiego di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, purchè rientranti in tabella 1.1 della D.C.I. del 27.07.1984. Si autorizzava inoltre la sistemazione finale delle aree di discarica poste a sud-ovest, in conformità al progetto dell'ing. S. Taccheo di Gorizia, presentato dalla Ditta in data 11.04.1989;
- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./177-UD del 27.03.1990, con cui si approvava in sanatoria il progetto di variante, a firma del geom. A. Permessoti di Udine e dott. geol. B. Greco, presentato in data 11.01.1990 dalla ditta Ecoter e riguardante il lato nord della discarica, con spostamento verso nord della base della discarica, per un'entità variabile da 5 a 16 metri, in conseguenza di problematiche di ordine tecnico sopravvenute durante i lavori di allestimento del lato nord della discarica (affioramento lente conglomeratica sul fondo);
- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./410-UD del 08.05.1991, con cui si volturavano gli atti autorizzativi nn. 2326/1985, 2980/1987, 20/1990 e 177/1990 alla ditta Ifim S.r.l.;
- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./2123-UD del 23.10.1991, con cui venivano imposte prescrizioni, a parziale modifica ed integrazione dei precedenti atti; tra cui un quantitativo massimo di rifiuti conferibili pari a 300 tonnellate/giorno e 1.800 tonnellate/settimana;
- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./415-UD del 08.04.1993 di deroga del decreto n. 2123, per un periodo di tre mesi, per consentire lo smaltimento di un quantitativo massimo di rifiuti di 380 tonnellate/giorno e 2280 tonnellate/settimana. L'atto è stato prorogato con i successivi decreti n. AMB./1009-UD del 08.07.1993, n. AMB./1543-UD del 08.10.1993, n. AMB./08-UD del 07.01.1994, n. AMB./356-UD del 08.04.1994, n. AMB./1635-UD del 29.12.1994, n. AMB./756-UD del 29.06.1995, fino al 31 ottobre 1995;
- Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./876-UD del 13.05.1996, con cui, in sanatoria, si prendeva atto dell'avvenuta variante della rete di drenaggio e captazione del biogas, consistente nella terebrazione di nuovi pozzi nella massa rifiuti, in sostituzione dei pozzi di tipo "statico" previsti da progetto, nell'installazione di un sistema di aspirazione forzata, di una nuova torcia e di un impianto di cogenerazione. Si prescriveva di presentare relazione descrittiva e di verifica dimensionale dell'impianto di drenaggio e captazione biogas;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 287 del 03.08.1998, con cui veniva approvato il progetto di variante della copertura finale a firma dell'ing. Pietro Matildi e dell'ing. Giuseppe Matildi di Bologna, presentato dalla Ditta in data 23.04.1998 e ne veniva autorizzata l'esecuzione lavori, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra cui la presentazione di piani di recupero semestrali delle porzioni di area oggetto di completa copertura;

- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 623 del 23.11.1998, con cui si derogava il decreto n. 2123, autorizzando, per un periodo di 60 giorni, la copertura dei rifiuti una sola volta al giorno. Il provvedimento è stato prorogato con determinazioni n. 28 del 01.02.1999 (per 6 mesi); n. 519 del 26.07.1999 (per 6 mesi); n. 26 del 31.01.2000 (per 6 mesi); n. 353 del 28.07.2000 (per 6 mesi); n. 87 del 31.01.2001 (per 6 mesi);
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 780 del 28.12.1999, con cui dal 1 gennaio 2000, a tutte le discariche provinciali di 1^a cat. e 2^a cat. tipo B, si prescriveva lo smaltimento dei soli rifiuti inerti, di quelli individuati da specifiche norme tecniche e di quelli che residuavano da operazioni di recupero, riciclaggio e smaltimento. Si vietava inoltre lo smaltimento dei rifiuti individuati dal D.M. n. 141 del 11.03.1998;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 206 del 21.02.2001, di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto fino al 31 dicembre 2001;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 730 del 30.07.2001, con cui si confermava in via definitiva la deroga di cui al decreto n. 2123/1991, consentendo pertanto la ricopertura dei rifiuti una sola volta al giorno;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 1238 del 28.12.2001, di proroga dell'autorizzazione alla gestione della discarica fino al 31.12.2002;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 903 del 31.12.2002, di ulteriore proroga dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto fino al 22.08.2004 per garantire la corretta esecuzione delle operazioni di copertura finale della discarica. Si individuavano inoltre i codici CER 2002 di rifiuti urbani autorizzati, mentre per i rifiuti speciali assimilabili, fermo restando la loro conferibilità in impianto, si prescriveva la presentazione di un elenco dei codici ricodificati (pervenuto in data 21.02.2003 al prot. prov. n. 20182);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17, co. 1 del D.Lgs. 36/2003, come modificato dall'art. 1, co. 1 della legge n. 168/2005; dall'art. 1, co. 1 della legge n. 248/2005 e dall'art. 1, co. 184 della legge n. 296/2006, le discariche autorizzate alla data del 27 marzo 2003, possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2007, i rifiuti per cui sono state autorizzate;

Vista la nota trasmessa in data 28.05.2004 (prot. prov. n. 62843) dal "Comitato per la tutela della salute e dell'ambiente di San Gottardo", con cui l'Amministrazione Provinciale veniva a conoscenza della Decisione del Consiglio di Stato (Sez. IV) n. 4897 del 09.04.2002, relativa alla discarica in esame. La Decisione confermava la precedente sentenza del "TAR F.V.G." n. 410 del 16.06.1988, emessa a seguito del ricorso presentato da alcuni residenti della loc. San Gottardo di Udine, di annullamento dei provvedimenti regionali dell'Assessore ai lavori pubblici nn. 2980/1987 e 3188/1987, ordinando alle parti costituite di uniformarsi alla sentenza;

Rilevata la complessità delle implicazioni giuridiche conseguenti alla citata Decisione del Consiglio di Stato, anche in relazione al tempo trascorso per la conclusione del procedimento giudiziario, si ritiene opportuno richiamare i principali atti che ne sono derivati:

- nota del 23.07.2004 (prot. prov. n. 83999), con cui la Ifim S.r.l. chiedeva a Provincia e Regione di dar avvio al procedimento amministrativo per la sanatoria e/o convalida delle sequenze procedurali e degli atti annullati con le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. Contestualmente comunicava la sospensione della gestione della discarica nelle aree individuate dai mappali nn. 50-78 e 109 del foglio 18;
- richiesta formulata con note del 23.08.2004 (prot. prov. n. 91946), del 01.10.2004 (prot. prov. n.103617), del 27.10.2004 (prot. prov. n. 12771) e del 08.02.2005 (prot. prov. n. 8108) dal "Comitato per la tutela della salute e dell'ambiente di San Gottardo", con cui si chiedeva di dar corso alla sentenza del Consiglio di Stato, disponendo la chiusura definitiva dell'impianto;
- rilievo tecnico disposto dalla Provincia in data 22.09.2004 (prot. prov. n. 99874), su richiesta del Nucleo Operativo Ecologico di Udine, effettuato dal tecnico esterno incaricato geom. V. Pecile di Fagagna, al fine di verificare le quote altimetriche raggiunte dai rifiuti a raffronto con quelle autorizzate, calcolare le volumetrie di rifiuti stoccati in discarica e verificare la posizione planimetrica della discarica con controllo delle linee di confine. Dagli elaborati tecnici, trasmessi in data 10.11.2004 al prot. n. 116701, è emerso che la quota massima rifiuti rilevata era di 124,13 metri slmm, la volumetria occupata dal corpo discarica ammontava a ca. 1.135.154 metricubi (da assumersi quale valore approssimativo), le particelle, ricadenti all'interno della recinzione e del limite della baulatura esistente di discarica, erano individuate dai mapp. nn. 50, 58, 78, 109, 147, 149 del foglio 18 e mapp. nn. 138, 231, 232, 233, 234, 411 del foglio 27;
- memoria procedimentale presentata dalla ditta Ifim S.r.l. in data 30.11.2004 (prot. prov. n.12302), con cui chiedeva l'emanazione dei provvedimenti volti alla presa d'atto dell'impossibilità di dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato e ad accertare la piena legittimità delle autorizzazioni successive. Contestualmente trasmetteva, a firma del dott. geol. Canziani, "Nota tecnica relativa alle problematiche di assestamento della massa dei rifiuti depositati nella discarica Ifim di S. Gottardo", con allegato "Calcolo dei volumi autorizzati in baulatura con il progetto del 1998", da cui risultava che con determinazione n. 287/1998 era stato autorizzato un incremento volumetrico pari a 196.625 metricubi;
- provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. di Udine in data 18.07.2005, a seguito dell'esposto presentato dal "Comitato per la tutela della salute e dell'ambiente di San Gottardo" alla Procura della Repubblica, con cui si disponeva, per esercizio abusivo, il sequestro della discarica Ifim S.r.l., per le aree ricadenti nei mappali nn. 50, 78, 109, 58, 147 (ex 55), 149 (ex 59) del foglio 18;
- ordinanza del Tribunale del Riesame di Udine del 03.10.2005 con cui, in accoglimento della richiesta di Ifim S.r.l., si disponeva il dissequestro

dell'impianto, con la motivazione che la realizzazione e gestione della discarica erano formalmente e legittimamente autorizzate;

- sentenza della Corte di Cassazione n. 87 del 19.01.2006 con cui si rigettava il ricorso avanzato dal P.M. di Udine contro la suddetta ordinanza, con la motivazione che successivamente alla decisione del Consiglio di Stato (che non aveva esaminato il merito, ma si era limitato a rilevare un vizio nel procedimento che si era concluso con il decreto n. 2980/1987), erano stati emessi successivi provvedimenti autorizzatori, da considerarsi legittimi;
- atto di diffida e messa in mora nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, datato 03.01.2007 e notificato il 01.02.2007 (prot. prov. n. 7601), a firma dei soggetti rappresentanti la parte vincitrice davanti al Consiglio di Stato, nelle persone dei sigg. Vazzoler Marialuisa, Genero Claudio, Carniato Loretta, Tonutti Caterina, Morassi Luciana, Cecotti Gigliola e Alba Anna, con cui si diffidava a porre in atto i provvedimenti necessari alla chiusura definitiva della discarica;
- nota del 26.02.2007 (prot. prov. n. 14831) con cui l'Amministrazione Provinciale comunicava, ai sensi degli art. 7 e segg. della L. 241/1990 e succ. mod. int., che in data 14.02.2007 era stato avviato il procedimento amministrativo per la definizione dei provvedimenti da adottare a seguito dell'atto di diffida e messa in mora. Il procedimento era finalizzato, in particolare, a valutare la situazione autorizzatoria della discarica alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 4897/2002 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 87/2006, nonché dei vari atti autorizzativi susseguitisi nel tempo;
- determina dirigenziale n. 1329 del 27.02.2007, con cui il Servizio Legale ha affidato al cons. avv. Marcello Perna del Foro di Trieste l'incarico per la redazione di un parere legale in merito alla situazione autorizzatoria della discarica Ifim di S. Gottardo;
- parere pro veritate del 7 maggio 2007 del cons. avv. Marcello Perna, assunto con prot. prov. n. 34423 del 14.05.2007;
- determina dirigenziale n. 5259 del 31.08.2007, con cui si prendeva atto del parere legale espresso dal cons. avv. Marcello Perna e, richiamandone le motivazioni espresse, si archiviava il procedimento avviato in data 26.02.2007;

Visto altresì il procedimento di diffida, avviato con nota prot. n. 924 del 08.01.2007, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30/1987 e succ. mod. int., a seguito di elementi di criticità emersi nel corso di alcuni controlli effettuati presso l'impianto di discarica e conclusosi con la determinazione n. 1058 del 15.02.2007, con cui si prescriveva quanto di seguito elencato:

- a) ripristino dell'argine esterno perimetrale lungo il lato est dell'area di discarica, al fine di garantire che, in caso di eventi meteorici, non si verificassero fuoriuscite di acque meteoriche di dilavamento esternamente al corpo discarica. Inoltre, lungo lo stesso lato, ricalibratura del fosso interno di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento, al fine di ripristinarne la funzionalità;

- b) realizzazione, in corrispondenza della sommità della scarpata nord della discarica, di un argine in argilla, con sviluppo est-ovest, atto a garantire la separazione delle acque di ruscellamento che interessavano la porzione di discarica individuata come "fronte nord" dalla restante superficie, impedendo in tal modo che acque meteoriche contaminate per dilavamento superficiale potessero scorrere lungo il lato nord ed essere recapitate al suolo. I teli di copertura del fronte nord avrebbero dovuto sormontare l'argine ed essere adeguatamente ancorati alla base;
- c) presentazione di un progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di raccolta e gestione delle acque di ruscellamento superficiale dell'area di discarica, al fine di garantire che, anche in occasione di fenomeni meteorici particolarmente intensi, esse non fuoriuscissero dal corpo di discarica. Le acque avrebbero dovuto essere gestite come rifiuti liquidi o, in alternativa, come acque di scarico, nel qual caso doveva essere presentata domanda di autorizzazione all'Autorità competente;
- d) sostituzione dei pneumatici impiegati con funzione di zavorramento dei teli provvisori e in generale come materiale d'ingegneria, con sistemi di altro tipo, ai fini del rispetto dell'art. 6, co. 1, lett. o) del D.Lgs. 36/2003;
- e) eliminazione della fossa posta lungo il lato est della discarica e del sistema adottato per il drenaggio delle acque della porzione nord-est della discarica, provvedendo al riempimento della depressione, alla riprofilatura delle quote e alla calibratura delle pendenze in raccordo alle superfici contermini;
- f) completamento della posa dei teli di copertura provvisoria su tutte le celle di conferimento della discarica, compresa l'area interessata dalla fossa di cui al punto precedente e sostituzione dei teli che presentassero elementi di discontinuità del manto impermeabile, al fine di garantire l'impermeabilizzazione superficiale della discarica;
- g) trasmissione di una relazione tecnica, integrata da elaborati grafici, in cui fossero definiti gli interventi effettuati in attuazione agli adempimenti prescritti ai punti a), b), d), e) ed f);

Preso atto che la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui ai punti a), b), d), e), f) dell'atto di diffida, come accertato nel corso dei sopralluoghi effettuati da personale dell'U.O. Controlli Rifiuti e Acque nelle giornate del 05.03.2007 (rif. RS n. 9/07), del 10.04.2007 (rif. RS n. 15/07) e, come documentato, in ottemperanza al p.to g) della diffida, dalla relazione pervenuta al prot. n. 17777 del 02.03.2007 e dal certificato di collaudo n. 35 del 04.04.2007. Inoltre, in ottemperanza al p.to c) della citata determina, la Ditta ha trasmesso in data 12.03.2007 (prot. prov. n. 20915) il progetto di gestione e raccolta delle acque di ruscellamento dell'area della discarica presentato al Comune di Udine e in data 23.07.2007 (prot. prov. n. 52885) copia dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria comunale n. 112/07/AMGA del 09.07.2007 e del nulla osta all'attraversamento delle tubazioni della SNAM Rete Gas;

Rilevato che nelle premesse del citato provvedimento autorizzativo all'allacciamento alla rete fognaria n. 112/07/AMGA del 09.07.2007, si precisava che *"le acque reflue che costituiranno lo scarico sono acque meteoriche di ruscellamento"*

della viabilità interna e della superficie superiore della discarica, completamente impermeabilizzata [...]”;

Ritenuto pertanto che, a seguito della ripresa dell'attività di smaltimento presso l'impianto, in conseguenza della rimozione della copertura provvisoria, le acque di ruscellamento superficiale, venendo in contatto con i rifiuti, potrebbero determinare il trascinarsi di elementi residuali allo scarico e che pertanto la Ditta dovrà provvedere a richiedere opportuno adeguamento del provvedimento autorizzativo n.112/07/AMGA;

Ritenuto inoltre di procedere alle valutazioni relative alla proposta progettuale di gestione delle acque avanzata dalla Ditta nell'ambito del procedimento amministrativo di valutazione del piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 36/2003;

Vista l'istanza del 13.05.2005 (prot. prov. n. 35662), che ha sostituito integralmente la precedente del 26.09.2003 (prot. prov. n. 88690), con cui la ditta Ifim S.r.l. chiedeva l'approvazione del piano di adeguamento della discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003, con contestuale incremento della capacità autorizzata dell'impianto e a tal fine presentava i seguenti elaborati di progetto a firma del prof. ing G. Matildi e dell'ing. C.V. Matildi dello Studio d'ingegneria civile Matildi di Bologna:

- Relazione tecnica
- Piano di gestione operativa
- Piano di gestione post-operativa
- Piano di sorveglianza e controllo
- Piano di ripristino ambientale
- Piano economico finanziario
- Tav. 1: Pianta della copertura di progetto
- Tav. 2: Pianta della copertura autorizzata con determina Prov. n. 287/98
- Tav. 3: Sinossi stato autorizzato e di progetto
- Tav. 4: Pianta di ripristino ambientale
- Tav. 5: Sezioni
- All. A: Calcolo dei volumi residui
- All. B: Rilievo plano-altimetrico scARPA FVGta nord del 20/05/2004
- All. C: Verifica stabilità scARPA FVGta nord modificata dalla variante alla copertura finale prevista nel piano di adeguamento
- All. D: Rilievo celerimetrico ottobre 2004
- All. E: Simulazione fotografica

Richiamata la nota del 01.06.2005 (prot. prov. n. 41188), con cui la Provincia di Udine comunicava, ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 02.01.1998, l'avvio del procedimento amministrativo per la valutazione del progetto di cui al punto precedente;

Richiamati i principali atti in cui si è snodato il procedimento amministrativo avviato:

- nota del 22.06.2005 prot. ALP10.24386/UD/INAT/2012, con cui il Servizio Regionale Tutela dell'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale

comunicava l'assenza di proprie competenze autorizzative, in quanto l'impianto non ricadeva nella fattispecie di cui al D.P.R. 203/1988;

- nota del 24.06.2005 (prot. prov. n. 46837) di trasmissione del progetto presentato dalla Ditta al Servizio Regionale Tutela Beni paesaggistici, per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
- deliberazione della Giunta Comunale di Udine n. 361 del 19.07.2005, trasmessa con nota del 26.07.2005 prot. n. PG/U 0084329 (prot. prov. n. 55974 del 27.07.2005), con cui si evidenziavano elementi di incertezza e criticità *"senza la cui soluzione preliminare, all'Amministrazione Comunale non risulta possibile addentrarsi ed esprimersi nel merito del progetto"*;
- lettera del 09.08.2005 (prot. prov. n. 60011), con cui l'Amministrazione Provinciale evidenziava le carenze documentali riscontrate nel corso dell'istruttoria e chiedeva alla Ditta di fornire le opportune integrazioni. Si trasmetteva altresì il citato provvedimento Comunale;
- nota del 09.11.2005 (prot. prov. n. 80592), con cui si accoglieva la richiesta della Ifim S.r.l. pervenuta in data 07.11.2005 (prot. prov. n. 79789) di sospensione del procedimento in itinere;
- lettera del 02.01.2006 prot. n. PG/U 0000215, pervenuta in data 24.01.2006, con cui il Comune di Udine trasmetteva la mozione del Consiglio Comunale di Udine n. 128 del 25.11.2004 con cui si chiedeva la chiusura definitiva della discarica, ai fini della tutela della salute dei residenti e dell'ambiente;
- nota del 17.02.2006 (prot. prov. n. 20791) con cui si informava della sopravvenuta L.R. 32/2005 e si invitava la Ditta a presentare, contestualmente all'istanza di riavvio del procedimento, la dimostrazione di compatibilità dell'entità di ampliamento prevista dal progetto con quanto disposto dalla legge regionale;
- nota del 29.03.2006 (prot. prov. n. 31417), con cui la ditta Ifim S.r.l. chiedeva il riavvio del procedimento amministrativo sospeso e trasmetteva nuova documentazione progettuale, ad integrazione e modifica di quanto trasmesso in data 13.05.2005:
 - Relazione tecnica - B
 - Piano di gestione operativa - B
 - Piano di gestione post-operativa - B
 - Piano di sorveglianza e controllo - B
 - Piano di ripristino ambientale - B
 - Piano economico finanziario - B
 - Tav. 1 - B: Pianta della copertura di progetto
 - Tav. 2 - B: Pianta della copertura autorizzata con det. Prov. n. 287/98
 - Tav. 3 - B: Sinossi stato autorizzato e di progetto
 - Tav. 4 - B: Pianta di ripristino ambientale
 - Tav. 5 - B: Sezioni
 - Tav. 6 - B: Collegamenti viari
 - All. A: Studio idraulico ing. Foramitti del 1994
 - All. B: Studio idraulico ing. Causero del 2004
 - All. C: Verifica stabilità scarpata nord modificata dalla variante alla copertura finale prevista nel PdA
 - All. D: Rilievo celerimetrico ottobre 2004

- All. E: Simulazione fotografica
 - All. F: Tribunale di Udine con sentenza del 07/10/2005 del MCR 104/05 e NRGNR 5481/04
 - All. G: Nota tecnica relativa alle problematiche di assestamento della massa dei rifiuti depositati nella discarica Ifim di S. Gottardo (UD) a firma del dott. geol. Canziani, consegnata in Prov. in data 30/11/2004 (già presentata in data 30.11.2004 al prot. prov. n. 12302);
- nota del 05.05.2006 (prot. prov. n. 40572) di riavvio del procedimento istruttorio di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres./1998 e di trasmissione degli elaborati tecnici integrativi agli Enti competenti;
- lettera del 19.06.2006 (prot. prov. n. 52328) con cui la Ditta trasmetteva i seguenti documenti:
 - Nota tecnica del dott. geol. A. Canziani del 14.06.2006
 - Parere legale dell'Avv. M. Bellavista del 05.06.2006
 - Parere legale dell'Avv. M. Bellavista del 13.06.2006
 - Parere legale dell'Avv. M. Bellavista del 19.06.2006;
- lettera del Servizio Regionale Valutazione impatto ambientale del 22.06.2006 prot. n. ALP.11/20677/SCR/V (prot. prov. 56361 del 27.06.2006) con cui si riscontrava alla richiesta della Ditta di attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 9bis della L.R. 43/1990, rilevando che l'intervento progettuale previsto non era da assoggettare né alla procedura di screening né a quella di valutazione d'impatto ambientale. Si ricordava invece l'obbligo dell'assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 2 del D.P.G.R. n. 245/Pres. del 08.07.1996, individuando nell'ARPA FVG l'organo deputato ad esprimere la prevista attestazione;
- nota del 22.06.2006 prot. n. ALP.10-21018-UD/INAT/2012 (prot. prov. n. 55679 del 29.06.2006), con cui il Servizio Regionale Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale ribadiva l'assenza di punti di emissione in atmosfera, soggetti all'applicazione del D.P.R. 203/1988;
- nota del 13.07.2006 (prot. prov. n. 59627) con cui la Ditta trasmetteva, ai sensi dell'art. 1, co. 3 della L.R. 32/2005, elaborato tecnico concernente "Proposta di piano di monitoraggio delle acque di falda nell'area della discarica Ifim S.r.l. relativamente all'approvazione del piano di adeguamento al D.Lgs. 36/2003" a firma del dott. geol. A. Canziani, già inoltrato all'ARPA FVG;
- lettera dell'ARPA FVG prot. n. 7810/06/SA/PA/12 del 17.07.2006, pervenuto il 19.07.2006 al prot. prov. n. 60858, con cui si comunicava l'attuale impossibilità ad esprimere un parere tecnico e di compatibilità ambientale sul progetto e sulla proposta di monitoraggio presentati dalla Ditta e si chiedeva di fornire chiarimenti ed integrazioni. La nota veniva trasmessa ai vari soggetti in data 10.08.2006 (prot. prov. n. 66019);
- nota del 26.07.2006 (prot. prov. n. 61840) e successiva del 28.08.2006 (prot. prov. n. 69415) con cui si fornivano chiarimenti al Comune di Udine sui tempi procedurali per l'espressione del parere di competenza previsto dal D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, nonché sul progetto in corso di valutazione;
- nota del 22.09.2006 (prot. prov. n. 74538), con cui l'Amministrazione Provinciale chiedeva all'ARPA FVG se fossero disponibili dati risultanti dal

monitoraggio delle acque sotterranee effettuato nel corso degli anni in corrispondenza di pozzi esistenti in prossimità della discarica in esame;

- nota del 28.09.2006 prot. n. 10619/06/SA/PA/12 (prot. prov. n. 77371 del 03.10.2006) con cui l'ARPA FVG riscontrava alla richiesta del 22.09.2006 chiarendo che non erano disponibili dati relativi a monitoraggi pregressi e che le analisi delle acque di falda effettuate dalla Ditta nel 2004 e 2005 erano relative a campioni prelevati da piezometri tecnicamente non idonei allo scopo;
- nota del 22.09.2006 (prot. prov. n. 4681), con cui si chiedeva al Servizio Regionale Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale che, ai sensi dell'art. 20 della sopravvenuta L.R. 25/2005, la documentazione di progetto relativa alla discarica Ifim S.r.l. venisse esaminata anche ai fini di ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale (d'ora in poi AIA);
- lettera del 03.10.2006 (prot. prov. n. 76593) con cui si dava comunicazione degli elementi di criticità ancora da chiarire ai fini della conclusione dell'iter istruttorio;
- lettera del 25.10.2006 prot. n. ALP.10-33638-UD/AIA/V (prot. prov. n. 82865 del 30.10.2006) con cui il Servizio Regionale Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale riscontrava alla richiesta del 22.09.2006, disponendo che la stessa Ditta doveva fare istanza di AIA e provvedere, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2005, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale;
- lettera del 14.11.2006 (prot. prov. n. 85582) e successiva del 15.11.2006 (prot. prov. n. 85624) con cui la ditta Ifim S.r.l. chiedeva che il procedimento in itinere costituisse anche procedimento istruttorio ai fini del rilascio dell'AIA e trasmetteva copia della pubblicazione sul quotidiano "Il Piccolo" del 13.11.2006 con cui se ne dava comunicazione;
- lettera del 27.11.2006 (prot. prov. n. 88073) con cui si dava comunicazione ai soggetti coinvolti nel procedimento di cui al D.P.G.R. 01/Pres./1998, della sopravvenuta istanza e si chiedeva di valutare il progetto anche ai sensi del D.Lgs. 59/2005;
- nota del 06.12.2006 (prot. prov. n. 90397) con cui l'Amministrazione Provinciale trasmetteva la documentazione tecnica integrativa, fatta pervenire dalla Ifim S.r.l. in data 05.12.2006 (prot. prov. n. 90094), a riscontro della richiesta del 03.10.2006:
 - Memoria procedimentale
 - Aggiornamento "disponibilità aree"
 - Nota tecnica integrativa – B novembre 2006-12-20
 - Allegato A : Tav. 7-B – Tavole grafiche – Rev. Novembre 2006
 - Allegato B: Tav. 8-B – Sezioni (confronto) – Novembre 2006
 - Allegato C: Sistema qualità Ifim S.r.l.
 - Allegato D: Caratteristiche rifiuti
 - Allegato E: Tav. 5-B – Sezioni – Novembre 2006 (sostituisce quella presentata con rev. marzo 2006);
- nota del 15.12.2006 (prot. prov. n. 92021) con cui l'Amministrazione Provinciale trasmetteva l'ulteriore documentazione tecnica fatta pervenire

dalla Ifim S.r.l. in data 14.12.2006 (prot. prov. n. 91815), a riscontro della richiesta formulata da ARPA FVG in data 17.07.2006 e a quest'ultima già fornita, relativa tra l'altro all'avvenuta terebrazione, in accordo con ARPA stessa, di tre nuovi pozzi di monitoraggio:

- Relazione tecnica
 - Allegato 1: Estratto catasto regionale pozzi
 - Allegato 2: Tav. 5 – B rev. Novembre 2006 - Sezioni
 - Allegato 3: Stratigrafie pozzi di monitoraggio
 - Allegato 4: Localizzazione pozzi di monitoraggio
 - Allegato 5: Dati produzione percolato
 - Allegato 6: Rilievo quote di colmo discarica
 - Allegato 7: Impianto di raccolta percolato
 - Allegato 8: Pianta sc. 1:200 – aree 1,2,3,4
 - Allegato 9: Pianta rilievo freaticometrico
 - Allegato 10: Riepilogo risultati analisi chimiche
 - Allegato 11: Records sonde multiparametriche
 - Allegato 12: Tavole di progetto anni '84, '87, '90;
- deliberazione di Giunta n. 567 del 19.12.2006, trasmessa con nota del 21.12.2006 prot. n. PG/U 0145680, con cui il Comune di Udine esprimeva parere positivo sul progetto di adeguamento e di variante presentato ai sensi del D.Lgs. 36/2003, anche alla luce della convenzione sottoscritta tra Net S.p.a. e Ifim S.r.l., da cui risulta che Ifim S.r.l. si impegnava a riservare alla Net S.p.a. non meno del 75% dei volumi di discarica complessivamente disponibili alla data di approvazione del piano di adeguamento. In caso di emergenze e fermi impianto Net S.p.a. il Comune rimandava alla Conferenza Tecnica la definizione ed indicazione delle modalità esecutive e di cautela ambientale (emissione odori), atte a mitigare l'impatto dovuto all'apporto dei rifiuti urbani tal quali in discarica;
 - verbale della seduta del 22.12.2006 della Conferenza Tecnica prevista dal D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, da cui emergeva quanto di seguito indicato:
 - non si riteneva opportuno consentire un apporto di rifiuti rilevante quanto quello richiesto dalla ditta Ifim S.r.l. (pari a ca. 115.000 metricubi), in considerazione del fatto che l'area della discarica ricade in "Area Fluviale", classificata come P4 dal "*Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione*" e che l'art. 50 co. 1 lett. b) della L.R. 16/2002, recante "*Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico*", vieta la realizzazione di "*impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a 100 anni...*";
 - la suddetta norma regionale consente però gli adeguamenti strutturali e funzionali degli impianti esistenti imposti dalla vigente normativa di tutela ambientale. Dunque, in relazione al progetto presentato, se da un lato si riteneva compatibile con l'adeguamento al D.Lgs. 36/2003 la riconfigurazione geometrica della scarpata nord al fine di ridurre la pendenza dagli attuali 20° a quelli previsti dal progetto presentato, non si considerava giustificata la risagomatura di tutta la copertura finale che porterebbe ad un aumento della quota dei rifiuti da 123,00 m slmm

previsti dalla copertura finale autorizzata con determina provinciale n. 287/1998 a 125,00 m slmm previsti dal progetto in esame;

- si decideva di sospendere la seduta della conferenza tecnica allo scopo di consentire al proponente di presentare un nuovo piano di adeguamento che preveda solo la riconfigurazione geometrica della scarpata nord, con indicazione dell'incremento volumetrico e delle quote raggiunte;
- poiché il rilevato di contenimento della scarpata nord da risagomare ricade in area esterna a quella di discarica ed interna a quella di una ex-cava autorizzata con provvedimento Regionale, si richiedeva alla Ditta la documentazione attestante che l'area è stata ripristinata come da decreto di cava e che non sussistano vincoli limitativi;
- si decideva di rimandare a successiva seduta la discussione sull'opportunità di porre limitazioni alle tipologie di rifiuti ritenuti idonei al completamento delle volumetrie rese disponibili dalla risagomatura della scarpata nord;
- veniva inoltre acquisito il parere ARPA FVG, relativo ai contenuti del piano di adeguamento, con particolare riferimento al piano di sorveglianza e controllo, nonché alle risultanze derivanti da un periodo di monitoraggio delle acque di falda di tre mesi (campionamenti iniziati nell'agosto del 2006, l'ultimo effettuato il 20 dicembre) in corrispondenza di tre piezometri di valle ed uno di monte alla discarica;

- lettera del 22.12.2006 prot. n. 13799/06/SA/PA/12 (prot. prov. n. 2758 del 03.01.2007), con cui l'ARPA FVG esprimeva il parere tecnico di competenza, già formulato nella seduta della conferenza tecnica del 22.12.2006. Dal parere risulta che le determinazioni analitiche effettuate sui campioni prelevati, avevano evidenziato una significativa diminuzione dell'ossigeno disciolto in quasi tutti i piezometri posti a valle. Tale esito però non risultava accompagnato da segnali generalizzati certi di contaminazione relativamente ai parametri chimici di norma correlati con la presenza in falda di percolato. Era stata riscontrata inoltre la presenza di ammoniaca, non sempre costante né per concentrazione né per punto di rilievo e, in misura significativa, la presenza di manganese, che però necessitava di approfondimenti e valutazioni in relazione alla composizione del percolato ed alle caratteristiche costruttive di dei piezometri e chimiche del percolato.

Nel parere venivano inoltre fissate diverse prescrizioni tecniche relative al piano di sorveglianza e controllo presentato e si chiedeva una nuova formulazione del piano stesso, anche in considerazione delle indicazioni fornite sulla definizione dei valori di guardia. Si chiedeva inoltre che, in caso di proseguo dell'attività di conferimento, venissero osservate le seguenti indicazioni:

- per la copertura superficiale provvisoria, non era corretta la scelta della Ditta di utilizzare compost fuori specifica;
- relativamente alla gestione del percolato in casi di emergenza, non poteva essere effettuato lo stoccaggio provvisorio del percolato su superfici impermeabilizzate o sulla copertura;

- non si consentiva il ricircolo di percolato in discarica in particolari condizioni climatiche e lo smaltimento in discarica, mentre si riteneva di dover attuare una revisione dei sistemi e modalità di estrazione del percolato dalla discarica e una rivalutazione delle dimensioni delle aree previste per lo stoccaggio;
- si riteneva inopportuno qualsiasi intervento di manutenzione dei mezzi meccanici da parte del personale interno, che comportasse la produzione di olio e filtri esausti all'interno del sito di discarica. Tali operazioni dovevano invece essere svolte in officina da personale addetto;
- qualsiasi fosse l'esito del procedimento, si rilevava la necessità di mantenere attivo il monitoraggio avviato e mantenute o attivate quanto prima tutte le misure atte a ridurre la formazione e l'accumulo di percolato all'interno della discarica (copertura, modalità di gestione del percolato...);
- si chiedeva che le modalità operative di esecuzione dei monitoraggi futuri venissero definite in accordo con ARPA FVG e per consentire all'Agenzia di esercitare la propria attività di controllo, si chiedeva di prevedere la trasmissione dei dati di autocontrollo;
- nota del 15.05.2007 (prot. prov. n. 33371), con cui la Ditta, a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza Tecnica (effettuato in data 29.03.2007 con prot. prov. n. 22856), trasmetteva, a modifica ed integrazione della documentazione progettuale già acquisita, gli ulteriori elaborati sottoelencati. Nella documentazione si prevedeva, anche tenuto conto della sostenibilità economica dell'impianto, una riconfigurazione dell'assetto del corpo di discarica, nella fattispecie "messa in sicurezza" della scarpata nord ed una riprofilatura della restante superficie di discarica, con raggiungimento di una quota massima rifiuti di 123,80 m slmm e in modo da garantire pendenze di sgrondo delle acque adeguate, di almeno 5% a raggiungimento del 90% dei cedimenti, così come previsto dal Piano Regionale sui Rifiuti Urbani. Venivano inoltre individuate le misure progettuali di gestione delle acque superficiali previste nell'ambito del precedentemente citato procedimento di diffida.
 - Introduzione al Piano di Adeguamento
 - Relazione tecnica – B (rev. Aprile 2007)
 - Piano di gestione operativa – B (rev. Aprile 2007)
 - Piano di gestione post-operativa – B (rev. Aprile 2007)
 - Piano di sorveglianza e controllo – B (rev. Aprile 2007)
 - Piano di ripristino ambientale – B (rev. Aprile 2007)
 - Piano economico finanziario – B (rev. Aprile 2007)
 - Tav. 1 - B: pianta della copertura di progetto (rev. Aprile 2007)
 - Tav. 3 - B: Sinossi stato autorizzato e di progetto (rev. Aprile 2007)
 - Tav. 4 - B: Pianta di ripristino amb. (rev. Aprile 2007)
 - Tav. 5 - B: Sezioni (rev. Aprile 2007)
 - Allegato A: Progetto di copertura autorizzato con determina provinciale n.287/1998
 - Allegato B: Simulazione fotografica (rev. Aprile 2007);

- nota del 01.06.2007 (prot. prov. n. 37794) di trasmissione degli elaborati tecnici agli Enti coinvolti nel procedimento di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres./1998;
- lettera del 22.06.2007 (prot. prov. n. 44006) con cui l'Amministrazione Provinciale richiedeva al Servizio Idraulica della Regione, ai fini di valutare congiuntamente tutte le possibili interazioni dell'impianto con l'ambiente come previsto dalle disposizioni in materia di AIA, il nulla osta idraulico allo scarico nel fiume Torre delle acque meteoriche che interessarono l'area di discarica ad avvenuta copertura della stessa. In data 16.07.2007 (prot. n. 51162) perveniva, per conoscenza, nota del Servizio Idraulica con cui si trasmetteva, per competenza, la pratica alla Direzione provinciale LL.PP. di Udine della Region, competente per il territorio Provinciale di Udine;
- lettera del 25.06.2007 (prot. prov. n. 44572) con cui si chiedeva al Servizio Regionale Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, competente in materia di AIA, di esprimere parere sulla questione di seguito riportata. Si rilevava che il biogas prodotto dalla discarica veniva impiegato dalla società Elettricità Dai Rifiuti Urbani (EDRU) S.r.l., presso un impianto adiacente di produzione di energia elettrica autorizzato con decreto del MICA n. 005/1999 e operante in regime di comunicazione (ex art. 33 del D.Lgs. 22/1997 e succ. mod. int.). Considerando l'attività connessa a quella di discarica, si riteneva che la stessa avrebbe dovuto essere valutata nell'ambito del procedimento in itinere per la discarica, anche se l'impianto della EDRU S.r.l. di per sé non ricadeva tra le categorie di attività di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 59/2005;
- riscontro del Servizio Regionale Tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale del 09.07.2007 prot. n. ALP.10-21884-UD/INAT/2012 (prot. prov. n. 50457 del 13.07.2007), con cui, facendo riferimento alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 13.07.2004, chiariva che l'impianto di produzione energia elettrica della società EDRU S.r.l. non si configurava quale "attività connessa" all'attività principale di discarica, in quanto non era svolta dallo stesso gestore della discarica;
- nota del 10.07.2007 (prot. prov. n. 49381) con cui la Ifim S.r.l. rettificava la durata dell'esercizio dell'impianto indicata nel "Piano Economico-Finanziario" da tre a due anni ed evidenziava che il rilevato di contenimento del fronte nord della discarica era già stato realizzato, salvo le limitate riprofilature previste nel piano di adeguamento;
- nota del 02.08.2007 (prot. prov. n. 55422) con cui si chiedeva al Servizio Geologico Regionale di verificare, ai sensi dell'art. 20, comma 3bis della L.R. 35/1986, l'assenza di condizioni ostative all'approvazione del piano di adeguamento con variante della discarica, tenuto conto che il progetto prevedeva interventi di riprofilatura dell'argine in terra, a nord della discarica, che interessavano parte dei mappali nn. 58 e 98 del foglio 18 esterni all'area d'impianto e in passato oggetto di attività estrattiva;
- nota della Ifim S.r.l. del 08.08.2007 (prot. prov. n. 58230) con cui si trasmetteva l'elenco riepilogativo della documentazione progettuale

presentata, in fasi successive, nel corso del procedimento e ancora valida, così come di seguito riportato:

- Memoria procedimentale, pervenuta il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094
- Introduzione al Piano di Adeguamento, pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Relazione tecnica – B (rev. Aprile 2007), pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Piano di gestione operativa – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Piano di gestione post-operativa – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Piano di sorveglianza e controllo – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Piano di ripristino ambientale – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Piano economico finanziario – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Tav. 1 - B: pianta della copertura di progetto (rev. Aprile 2007), pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Tav. 2 - B: pianta della copertura autorizzata con det. Prov. n. 287/98, pervenuta il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- Tav. 3 - B: sinossi stato autorizzato e di progetto (rev. Aprile 2007), pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Tav. 4 - B: Pianta di ripristino ambientale (rev. Aprile 2007), pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Tav. 5 - B: Sezioni (rev. Aprile 2007), pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Tav. 6 - B: Collegamenti viari, pervenuta il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417, pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Allegato A: Progetto di copertura autorizzato con Determina provinciale n.287/1998, pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Allegato B: Simulazione fotografica (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- All. A: Studio idraulico ing. Foramitti del '94, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. B: Studio idraulico ing. Causero del 2004, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. C: Verifica stabilità scarpata nord modificata dalla variante alla copertura finale prevista nel PdA, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. D: Rilievo celerimetrico ottobre 2004, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. F: Tribunale di Udine con sentenza del 07/10/2005 del MCR 104/05 e NRGNR 5481/04, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. G: Nota tecnica rel. alle problematiche di assestamento della massa dei rifiuti depositati nella discarica Ifim di S. Gottardo (UD) a firma del dott. Canziani, consegnata in Prov. in data 30/11/2004, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- Aggiornamento "Disponibilità aree", pervenuto il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094
- Allegato B: Tav. 8-B – Sezioni (confronto) – Novembre 2006, pervenuto il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094

- ❑ Allegato C: Sistema qualità Ifim S.r.l., pervenuto il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094
 - ❑ Allegato D: Caratteristiche rifiuti, pervenuto il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094;
- nota della Direzione Provinciale LL.PP. di Udine della Regione, prot. n. ALPUD-E-0011440-LPU del 09.08.2007 (prov. prov. n. 58837 del 16.08.2007), con cui si chiedeva alla ditta Ifim S.r.l., ai fini della formulazione del nullaosta idraulico, integrazioni alla documentazione di progetto;
- deliberazione di Giunta n. 361 del 28.08.2007, trasmessa con nota del 03.09.2007 prot. n. PG/U 0099262, con cui il Comune di Udine, anche a seguito delle modifiche apportate dall'ultima documentazione progettuale pervenuta, confermava il proprio parere favorevole al progetto;
- nota del Servizio Geologico Regionale del 29.08.2007 prot. n. ALP.6/3-26593-UD/CAV/111 (prot. prov. n. 63051 del 03.09.2007) con cui, a seguito della richiesta formulata dalla Provincia in data 02.08.2007 ai sensi della L.R. 35/1986, si interpellava, per quanto di competenza, il Servizio Regionale Tutela beni paesaggistici;
- lettera del 31.08.2007 prot. n. 9937/07 (prot. prov. n. 63515 del 03.09.2007), con cui l'ARPA FVG trasmetteva i rapporti di prova relativi ai campioni d'acqua di falda prelevati in data 07.08.2007 dai pozzi della discarica e confermava il parere espresso con nota del 22.12.2006;
- verbale della seduta di conferenza tecnica del 05.09.2007, da cui risultava quanto di seguito riportato:
 - non si ravvisavano osservazioni contrarie dei membri della conferenza tecnica alla soluzione progettuale prospettata dalla Ditta, per quanto riguardava la riconfigurazione dell'assetto del corpo di discarica, nella fattispecie "messa in sicurezza" della scarpata nord e riprofilatura della restante superficie di discarica, in modo da garantire pendenze di sgrondo delle acque adeguate, di almeno 5% a raggiungimento del 90% dei cedimenti;
 - il Servizio Regionale Tutela Beni Paesaggistici esprimeva parere favorevole ai fini dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.Lgs. 42/2004;
 - il Comune di Udine, in merito alla compatibilità urbanistica del progetto, in particolare per gli aspetti relativi al ripristino, esprimeva parere favorevole, con la precisazione che nell'atto autorizzativo conclusivo venisse riportata la cronologia delle autorizzazioni allo smaltimento succedutesi nel corso del tempo;
 - la Direzione Provinciale lavori pubblici del Distretto Regionale di Udine esprimeva parere idraulico favorevole al progetto, per quanto riguardava lo scarico al torrente Torre delle acque meteoriche che avrebbero interessato l'area di discarica ad avvenuta chiusura;
 - veniva condivisa la proposta di prescrizioni formulata dal direttore del Servizio Regionale di Smaltimento Rifiuti, come di seguito riprodotta: *"dal 01.01.2008 non potranno andare in discarica i rifiuti non trattati e*

quindi i rifiuti con codice 20XXXX; i rifiuti con codice 15XXXX che verranno conferiti in impianto, siano costituiti solamente da scarti di imballaggio e non imballaggi; sia vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti vegetali individuati all'art. 184, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, a norma dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 044/Pres. del 19.02.2001; vengano esclusi i rifiuti con codice XXXX99; in caso di superamento dei limiti dei contaminanti nelle acque di falda in fase di gestione della discarica, siano informate le autorità competenti e siano comunicate urgentemente le azioni intraprese dalla Ditta; sia data con cadenza quindicinale comunicazione sulle quantità di percolato prodotto e smaltito; venga predisposto un sistema di misura del livello del percolato in discarica e il battente idraulico dello stesso venga mantenuto sempre inferiore a un metro; venga data comunicazione delle volumetrie autorizzate residue (con cadenza da decidere: mensile o trimestrale...); con cadenza semestrale si trasmettano opportune tavole grafiche in cui siano riportati il rilievo plano-altimetrico e le sezioni della discarica in coltivazione, sulla base delle tavole 1-B e 5-B del progetto in esame; venga realizzato un pozzo per il monitoraggio delle acque sotterranee fra la discarica e il torrente Torre, con modalità realizzative ed ubicazione da concordare con Provincia e ARPA FVG; per quanto riguarda le vasche di raccolta delle acque meteoriche venga proposto alla Ditta di ottemperare in modo diverso alla diffida, trovando una diversa soluzione progettuale; vengano fornite indicazioni puntuali in merito al posizionamento dei pozzi di captazione del biogas”;

- venivano condivise le prescrizioni formulate dall'Amministrazione Provinciale, come di seguito elencate: di limitare i rifiuti conferibili in discarica a quelli caratterizzati da un basso contenuto di sostanza organica; di vietare l'impiego di rifiuti per la copertura giornaliera dei rifiuti stessi, con prescrizione di impiego di materiale inerte; di disporre che, almeno 0,30 m superficiali del metro di terreno vegetale della copertura, fossero costituiti da uno strato edafico di caratteristiche chimico-fisiche controllate, analoghe a quelle del sito d'intervento, per facilitare la ricostituzione della copertura vegetale; per quanto riguarda il posizionamento dei pozzi di captazione biogas, di fornire a Provincia e ARPA FVG, prima dell'esecuzione, una relazione tecnica illustrativa dell'intervento, dando comunicazione della data di inizio lavori; di vietare, ai sensi del Piano Regionale dei RU, di riciclare anche solo parzialmente il percolato entro il corpo discarica; di dare, ai sensi dell'art. 7 del decreto dell'Agenzia del Demanio prot. n. 4569 del 07.04.2005, comunicazione all'Agenzia stessa dei lavori previsti nella zona demaniale, prima dell'inizio dei lavori stessi, per l'ottenimento del nullaosta di competenza; per quanto riguarda l'impiego di materiale d'ingegneria, di impiegare i prodotti geosintetici disponibili in commercio (geocelle o soluzioni equivalenti), anziché del compost fuori specifica o dei limi da lavaggio ghiaie previsti dalla Ditta; di dare comunicazione immediata agli organi di controllo in caso di carico respinto; di disporre

- con frequenza trimestrale, la presentazione della relazione consuntiva prevista dall'art. 10, co. 2, lett. l) e dal p.to 1 All. 2 del D.Lgs. 36/2003;
- relativamente al piano di sorveglianza e controllo, l'ARPA FVG – Dipartimento di Udine confermava il parere formulato nella seduta della conferenza del 22.12.2006, in quanto dalle due campagne di monitoraggio che ne erano seguite, gli esiti dei monitoraggi e controlli delle acque sotterranee avevano evidenziato un lieve miglioramento dei parametri, dimostrando *“nel complesso, una situazione sostanzialmente favorevole”*. Esprimeva inoltre l'attestazione di compatibilità ambientale prevista dall'art. 4, co. 2, lett. a) del D.P.G.R. n. 245/Pres./1996, dichiarando che gli interventi progettuali previsti, considerati i periodici controlli effettuati in falda e le previste limitazioni alle tipologie di rifiuti smaltibili, in particolare di quelle putrescibili, produrrebbero una riduzione delle condizioni di inquinamento. L'ARPA FVG invitava a fare proprie le indicazioni fornite per il monitoraggio, chiedeva la presenza dell'Agenzia in occasione delle operazioni di autocontrollo e che i certificati delle analisi svolte dalla Ditta venissero trasmesse al Dipartimento di Udine. Indicava inoltre che gli interventi progettuali previsti (copertura), considerate anche le limitazioni ai rifiuti conferibili previste dalla conferenza, produrrebbero una riduzione del rischio inquinamento. Infine, si precisava che non era stato esaminato il piano di sorveglianza e controllo trasmesso con la documentazione di agosto, che dovrebbe aver già recepito le indicazioni fornite da ARPA FVG nel parere scritto di dicembre, ma che questo sarebbe stato fatto al più presto;
 - si decideva all'unanimità di sospendere la seduta in quanto non era stato ancora acquisito il parere richiesto al Servizio Geologico Regionale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 35/1986;
 - nota del 20.09.2007 (prot. prov. n. 67915), con cui la Ditta trasmetteva, ad integrazione e modifica del progetto agli atti, ulteriore documentazione, in cui veniva previsto, a garanzia della stabilità del fronte nord della discarica, la realizzazione di una struttura di “terra rinforzata”, completamente interna al perimetro di discarica. In tal modo, si prevedeva di intervenire esclusivamente sul sedime della porzione di rilevato esistente interno all'area di discarica, evitando qualsiasi intervento sull'area di cava confinante. Sono di seguito riportati gli elaborati tecnici trasmessi:
 - Relazione tecnica integrativa al progetto presentato in aprile 2007
 - Tav. 1 – B: Pianta della copertura di progetto
 - Tav. 3 – B: Sinossi dello stato autorizzato e di progetto
 - Tav. 4 – B: Pianta ripristino ambientale
 - Tav. 5 – B: Sezioni 5-6-7
 - Piano economico finanziario – B;
 - nota del 24.09.2007 (prot. prov. n. 68345) di trasmissione degli elaborati tecnici agli Enti coinvolti nel procedimento di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres./1998;
 - nota del 18.09.2007 (prot. n. ALP.6/3-28400-UD/CAV/111), pervenuta il 21.09.2007 al prot. prov. n. 68441, con cui il Servizio Geologico Regionale comunicava che il procedimento amministrativo relativo alla cava adiacente

alla discarica non era stato ancora concluso. Permaneva pertanto, in capo al soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività estrattiva, l'obbligo del recupero ambientale dell'area;

- nota del 01.10.2007 prot. n. 13860/1.410, pervenuta il 04.10.2007 (prot. n. 72648), con cui il Servizio Regionale Tutela beni paesaggistici, interpellato dal Servizio geologico, rilevava che il progetto in esame, prevedendo l'interessamento di mappali afferenti l'adiacente cava, potrebbe configurarsi quale ampliamento dell'attuale discarica, in contrasto con le previsioni dell'art. 50 della L.R. 16/2002. Si rilevava inoltre che le procedure autorizzative per gli interventi da effettuarsi nei due ambiti, cava (sopraelevazione e ampliamento margine) e discarica (adeguamento), sottendevano percorsi amministrativi diversi e distinti e che conseguentemente, si riteneva necessario che il progetto de quo si attenesse esclusivamente all'ambito autorizzato all'attività di discarica;
- verbale della seduta di conferenza tecnica del 12.10.2007, da cui risultava quanto di seguito riportato:
 - *“rilevate le modifiche progettuali apportate con la soluzione proposta dalla ditta e tenuto conto del fatto che non si prevede più alcun intervento di riprofilatura dell'argine in terra esterno alla discarica, si è ritenuto superato il parere espresso dal Servizio Geologico. L'obbligo del recupero ambientale dell'area, oggetto della precedente attività estrattiva, sarà, dunque, pertinente ad altro e diverso procedimento amministrativo”;*
 - si poneva la prescrizione che *“qualora venga avvertita la presenza di odori, la Ditta provveda a mettere in atto tutte le misure necessarie ad eliminare il problema, dandone ex-post, entro 48 ore dal manifestarsi del problema, comunicazione agli Enti preposti (ARPA FVG, ASS, Provincia e Comune) con descrizione delle soluzioni tecniche adottate”;*
 - si decideva di vietare in modo assoluto il conferimento di “rifiuti urbani non differenziati” di cui al codice cer [200301], mentre per i “rifiuti ingombranti” di cui al codice cer [200307], di limitare il conferimento agli scarti e ai soli rifiuti ingombranti costituiti da materiali non recuperabili;
 - si decideva di mantenere la Commissione di Collaudo già nominata (ing. Capria e ing. Lualdi);
 - si precisava di fissare nell'atto autorizzativo una cronologia, una durata e una chiusura entro i tempi stabiliti a livello progettuale;
 - il Direttore del Servizio Regionale Tutela beni paesaggistici ribadiva il già espresso parere favorevole al progetto, chiedendo di stabilire una data certa di chiusura dell'attività;
 - ai sensi dell'art. 20 della L.R. 25/2005, il Servizio Regionale Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, esprimeva il parere di competenza, nei termini di seguito riportati: *“si ritiene che la Ditta Ifim Srl possa avvalersi del citato art. 20 della L.R. 25/2005 ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel provvedimento autorizzativo di cui al D.Lgs. 36/2003, la Provincia di Udine dovrà esplicitare che lo stesso, unitamente al provvedimento di autorizzazione alla gestione, avrà valenza di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005. Si ricorda che a tal fine, nel*

provvedimento autorizzativo di cui al D.Lgs. 36/2003 la Provincia dovrà inserire le seguenti prescrizioni:

- 1) La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla gestione. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
- 2) Il piano di sorveglianza e controllo deve essere parte integrante dell'autorizzazione alla gestione. I risultati del piano di sorveglianza e controllo dovranno essere inviati anche al Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici. Inoltre:
 - a) il piano di sorveglianza e controllo deve contenere, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005, le modalità e le frequenze dei controlli previsti all'art. 11, comma 3 del decreto medesimo.
 - b) il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali. Pertanto dovranno essere annotate in apposito registro, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda, in possesso di idonea competenza tecnica, sui dispositivi di controllo. La documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda. Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'ARPA FVG FVG) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni.
 - c) ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 59/2005, entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore deve trasmettere alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, una sintesi dei risultati del piano di sorveglianza e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte.
- 3) Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991.
- 4) Qualora il gestore dell'impianto intenda procedere alla modifica dello stesso, si applica quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/2005.
- 5) L'autorizzazione alla gestione dovrà contenere l'indicazione delle autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto stabilito all'Allegato II del D.Lgs. 59/2005.
- 6) La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 59/2005 e l'applicazione dell'art. 16, comma 2 del decreto medesimo.
- 7) Ai sensi dell'art. 5 comma 6, del D.Lgs. 59/2005 vengono individuati, al fine della consultazione del pubblico, gli uffici della Provincia, presso i quali sono depositati i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e i risultati del controllo delle emissioni.

8) *La Società, secondo quanto stabilito dalla L.R. 2/2006, deve versare, ad avvenuta entrata in vigore del decreto di cui all'art.18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle spese per l'attività istruttoria e l'attività a carico dell'Ente di controllo";*

- nota del 18.10.2007 prot. n. ALPUD-E-0014203-LPU, pervenuta il 22.10.2007 (prot. n. 78353), con cui la Direzione Provinciale lavori pubblici di Udine, conformemente al parere positivo già espresso nella seduta della Conferenza Tecnica del 5 settembre, trasmetteva l'autorizzazione n. 384 del 18.10.2007, con cui autorizzava la ditta Ifim S.r.l., ai sensi del D.R. 523/1904, alla realizzazione di una condotta di scarico acque meteoriche nel torrente Torre, in comune di Udine, come indicato nel progetto dd. aprile 2007, integrato dagli elaborati dd. 30.08.2007. Si precisava che l'atto non costituiva titolo per la realizzazione delle opere, ma ne riconosceva esclusivamente la fattibilità sotto l'aspetto idraulico;
- nota del 22.10.2007 prot. n. ALP.10-32335, pervenuta il 25.10.2007 (prot. prov. n. 79363), con cui il Servizio Regionale Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale trasmetteva il parere scritto già formulato nella seduta di conferenza tecnica del 12.10.2007;
- nota del 22.10.2007 (prot. prov. n. 78079) con cui, facendo riferimento all'intervento dell'ARPA FVG alla seduta della conferenza tecnica del 05.09.2007 e alle prescrizioni formulate dal Servizio Regionale Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale in sede di conferenza tecnica del 12.10.2007, si chiedeva all'ARPA FVG di conoscere le risultanze della valutazione del piano di sorveglianza e controllo aggiornato;
- nota del 08.11.2007 prot. n.13168/07/SA/PA/12, pervenuta via fax al prot. prov. n. 83336 del 09.11.2007, come integrata dalla nota del 12.11.2007 prot. n. 13297/07/SA/PA/12, pervenuta via fax al prot. prov. n. 83792 del 12.11.2007, con cui l'ARPA FVG trasmetteva il parere tecnico conclusivo di competenza, considerati gli esiti della Conferenza Tecnica del 05.09.2007 e l'impegno di ARPA FVG ad esprimersi sui contenuti del Piano di Sorveglianza e Controllo di maggio 2007, nonché che l'autorizzazione del piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 36/2003 avrebbe costituito anche autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 59/2005. Le risultanze così come emergono dal parere formulato sul piano di sorveglianza e controllo sono di seguito dettagliatamente riportate:
 - non sono stati indicati esplicitamente gli Enti ai quali è prevista la trasmissione delle relazioni sui monitoraggi. Si riteneva che tra gli Enti dovessero essere inclusi per lo meno Regione FVG, Provincia di Udine e ARPA FVG - Dipartimento di Udine
 - con riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee:
 - la ditta dovrebbe provvedere al campionamento trimestrale in fase operativa e semestrale in fase post-operativa, dei seguenti parametri: pH; Temperatura acqua; Conducibilità elettrica a 20° C; Ossidabilità Kubel; Cloruri; Solfati; Azoto ammoniacale, nitroso, nitrico; Ferro; Ossigeno disciolto in mg/l e in % di saturazione; Potenziale redox; Metalli quali Arsenico – Rame – Cadmio – Cromo tot. – Cromo VI –

- Mercurio – Nichel – Piombo – Manganese – Zinco; Calcio; Sodio; Potassio e Bicarbonato;
- la rete di monitoraggio dovrebbe inoltre prevedere in un piezometro la misura in continuo del livello di falda
 - il piezometro n.2 di valle, dotato di sonda multiparametrica, dovrebbe comunque permettere anche il campionamento dell'acqua mediante pompa sommersa
 - le date previste per gli autocontrolli della ditta dovrebbero essere comunicate anticipatamente al Dipartimento di Udine dell'ARPA FVG, al fine di consentire all'Agenzia di esercitare la propria attività di controllo;
 - dopo ogni ciclo di misura, i certificati di analisi dovrebbero essere trasmessi all'ARPA;
- con riferimento al monitoraggio del percolato, si richiamava quanto già espresso nel parere ARPA FVG di cui al prot. n. 13799/06/SA/PA/12 del 22.12.2006 e si concordava con i parametri proposti dalla Ditta per il monitoraggio trimestrale in fase operativa;
 - con riferimento al monitoraggio delle emissioni gassose e della qualità dell'aria, i trattamenti del biogas captato, che prevedono la combustione in torcia e il recupero energetico in centrale (costituita da 4 gruppi elettrogeni per una potenza elettrica complessiva dichiarata di 2.500 kWe), non erano soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269, comma 14 lett. d) e i) del D. Lgs. 152/2006;
 - si chiedeva che la valutazione dell'impatto delle emissioni diffuse venisse prevista almeno annualmente;
 - si chiedeva che, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e art. 11 del D. Lgs. 59/2005, la ditta dovesse comunicare al Dipartimento Provinciale dell'ARPA competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio delle misurazioni in regime di autocontrollo prevista sulla qualità dell'aria, acque sotterranee e percolato. L'ARPA si riservava di presenziare agli autocontrolli ovvero ad effettuarne in proprio di sua iniziativa secondo frequenze e modalità contenute nella tabella di seguito riportata. Nell'ambito delle attività di controllo previste dal Piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA si riservava di svolgere le attività indicate in tabella seguente, specificando che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 59/2005 si applicherà il vigente tariffario ARPA FVG.

Tabella: Attività previste a carico dell'ARPA FVG.

| Tipologia d'intervento | Frequenza | Modalità |
|---|----------------|--|
| Controllo delle acque sotterranee e del percolato | Almeno annuale | Verifica delle modalità con cui vengono effettuati gli autocontrolli ovvero verifica tramite campionamenti ed analisi di iniziativa ARPA, secondo i propri programmi di lavoro, con riserva di effettuare analisi anche su parametri diversi da quelli degli autocontrolli |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Controllo della qualità dell'aria | Almeno annuale | Verifica delle modalità con cui vengono effettuati gli autocontrolli ovvero verifica tramite campionamenti ed analisi di iniziativa ARPA, secondo i propri programmi di lavoro, con riserva di effettuare analisi anche su parametri diversi da quelli degli autocontrolli |
| Controllo della gestione dei rifiuti | Almeno annuale | Verifica dell'idoneità della gestione dei rifiuti da parte della ditta |
| Visita ispettiva | Almeno annuale | Verifica della documentazione relativa agli interventi di controllo e manutenzione degli impianti in conformità alle condizioni dell'AIA. |

- considerati gli adempimenti previsti dall'AIA, si chiedeva inoltre che il "Piano di gestione operativa" (elaborato dalla ditta nel progetto del maggio 2007) venisse integrato con i controlli da effettuare sui punti critici secondo quanto indicato nella tabella seguente.

| Punti critici | Parametri | | Perdite | |
|---------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|
| | Modalità | Frequenza dei controlli | Sostanza | Modalità di registrazione dei controlli |
| Impermeabilizzazione principale | Verifica visiva all'interno dei pozzi spia | Giornaliera | Percolato | Supporto informatico |
| Vasca percolato | Segnalazione dalla rete spia | In continuo | Percolato | Supporto informatico |

- si chiedeva pertanto che il Piano di Sorveglianza e Controllo venisse riformulato secondo le osservazioni sopra espresse;
- si chiedeva infine che, alla chiusura dell'impianto, per gli interventi di gestione in fase post-operativa, il Piano di Adeguamento dovesse essere adeguato, rispetto agli adempimenti previsti dall'AIA, riformulando il "Piano di gestione post operativa" elaborato dalla ditta nel progetto del maggio 2007.

Preso atto che il piano di adeguamento presentato ai sensi del D.Lgs. 36/2003 rappresenta una variante sostanziale a quanto autorizzato dai sopra richiamati provvedimenti regionali e provinciali, in quanto prevede una modifica dell'attuale configurazione della discarica, con incremento volumetrico pari a ca. 78.500 metricubi;

Ritenuto opportuno sintetizzare in ALLEGATO 1 al provvedimento, le principali caratteristiche costruttive, realizzate e in progetto, dell'impianto, come risultano dalla documentazione tecnica agli atti;

Visto il parere della Conferenza Tecnica, espresso in data 05.09.2007 e 12.10.2007, di approvazione del piano di adeguamento con variante della discarica di 1^a categoria, sita in Comune di Udine; loc. San Gottardo di proprietà della Ifim S.r.l., con le prescrizioni indicate dalla stessa Conferenza Tecnica e dettagliatamente riportate nel dispositivo del provvedimento;

Considerato che le verifiche tecniche condotte in base alla procedura di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres./1998 hanno consentito l'effettuazione di

un'approfondita valutazione del progetto presentato dalla Ditta, conclusosi appunto con l'approvazione dello stesso in sede di Conferenza Tecnica, da cui emerge, anche in virtù delle prescrizioni costruttive e gestionali individuate dalla Conferenza tecnica medesima, un'adeguata qualità progettuale e una sostanziale conformità della proposta di adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2003, eccezion fatta per le caratteristiche del sistema di confinamento del fondo e delle pareti, la cui deroga è consentita dalle disposizioni regionali di cui alla L.R. 15/2004;

Rilevato altresì che il procedimento condotto dall'Amministrazione provinciale in qualità di "Sportello Unico" è teso alla salvaguardia dell'interesse pubblico in campo ambientale e tiene conto del fatto che la discarica in oggetto ricade in un'area tutelata quale bene paesaggistico;

Richiamato l'art. 17, co 4 del D.Lgs. 36/2003 che dispone di fissare i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi entro il termine del 16.07.2009;

Preso atto che il D.Lgs. 36/2003 prevede per gli impianti di discarica la prestazione di due garanzie finanziarie così distinte:

- una garanzia per l'attivazione e gestione operativa della discarica comprese le procedure di chiusura, per una somma commisurata alla capacità autorizzata ed alla classificazione della discarica;
- una garanzia per la gestione successiva alla chiusura della durata di almeno 30 anni,

e che il piano finanziario prevede che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art.14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento;

Richiamate le norme transitorie di cui all'art. 265 del D.Lgs. 152/2006 che dispone che *"al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte IV del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto"*, nonché la lettera del 21.07.2006 (prot. ALP1-8-9/E/28/152), pervenuta in data 27.07.2006 (prot. prov. n. 65684), con cui la Direzione Regionale Ambiente e Lavori Pubblici forniva chiarimenti in merito alle competenze autorizzatorie in materia di gestione rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che la Regione Friuli Venezia Giulia, allo stato attuale, non ha ancora provveduto ad adeguare i Regolamenti Regionali sui procedimenti amministrativi in materia di rifiuti alle sopravvenute norme nazionali e che pertanto continua ad applicarsi il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998;

Richiamato l'art. 5 - co. 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di

autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

Ritenuto pertanto di approvare il progetto proposto dalla Ditta e di autorizzarne la realizzazione dei lavori, provvedendo invece all'emanazione dell'autorizzazione all'esercizio con successivo separato provvedimento;

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e non registra minori entrate;

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni citate in premessa e sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica, relativamente alla discarica sita nel Udine, loc. San Gottardo, catastalmente censita al foglio 27, mapp. nn. 138-231-232-233-234-411 e al foglio 18, mapp. nn. 50-58 (parte)-78-109-147-149, di proprietà della Ditta "Ifim S.r.l." con sede legale in Comune di Udine, via Prefettura n. 13 (P.IVA 00550170302), di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 17, co. 4 del D.Lgs. 36/2003 e dell'art. 4 della L.R. 15/2005 (come modificato dall'art. 1 della L.R. 32/2005) con le prescrizioni fissate dal provvedimento, il piano di adeguamento con variante costituito dagli elaborati di seguito elencati:
 - Memoria procedimentale, pervenuta il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094
 - Introduzione al Piano di Adeguamento, pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
 - Relazione tecnica – B (rev. Aprile 2007), pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371 e relazione tecnica integrativa, pervenuta in data 20.09.2007 al prot. prov. n. 67915;
 - Piano di gestione operativa – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
 - Piano di gestione post-operativa – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
 - Piano di sorveglianza e controllo – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
 - Piano di ripristino ambientale – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
 - Piano economico finanziario – B (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371, come integrato dal documento pervenuto in data 20.09.2007 al prot. prov. n. 67915;
 - Tav. 1 - B: Pianta della copertura di progetto, pervenuta in data 20.09.2007 al prot. prov. n. 67915;

- Tav. 2 - B: Pianta della copertura autorizzata con det. Prov. n. 287/98, pervenuta il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- Tav. 3 - B: Sinossi stato autorizzato e di progetto, pervenuta in data 20.09.2007 al prot. prov. n. 67915;
- Tav. 4 - B: Pianta di ripristino ambientale, pervenuta in data 20.09.2007 al prot. prov. n. 67915;1
- Tav. 5 - B: Sezioni 5-6-7, pervenuta in data 20.09.2007 al prot. prov. n. 67915;
- Tav. 6 - B: Collegamenti viari, pervenuta il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417, pervenuta il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Allegato A: Progetto di copertura autorizzato con Determina provinciale n.287/1998, pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- Allegato B: Simulazione fotografica (rev. Aprile 2007), pervenuto il 15.05.2007 al prot. prov. n. 33371
- All. A: Studio idraulico ing. Foramitti del '94, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. B: Studio idraulico ing. Causero del 2004, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. C: Verifica stabilità scarpata nord modificata dalla variante alla copertura finale prevista nel PdA, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. D: Rilievo celerimetrico ottobre 2004, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. F: Tribunale di Udine con sentenza del 07/10/2005 del MCR 104/05 e NRGNR 5481/04, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- All. G: Nota tecnica rel. alle problematiche di assestamento della massa dei rifiuti depositati nella discarica Ifim di S. Gottardo (UD) a firma del dott. Canziani, consegnata in Prov. in data 30/11/2004, pervenuto il 29.03.2006 al prot. prov. n. 31417
- Aggiornamento "Disponibilità aree", pervenuto il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094
- Allegato B: Tav. 8-B – Sezioni (confronto) – Novembre 2006, pervenuto il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094
- Allegato C: Sistema qualità Ifim S.r.l., pervenuto il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094
- Allegato D: Caratteristiche rifiuti, pervenuto il 05.12.2006 al prot. prov. n. 90094.

- 2) conseguentemente di autorizzare in variante un incremento della capacità di discarica pari a 78.500 metricubi;
- 3) di disporre che gli ALLEGATI 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 4) di autorizzare l'esecuzione dei lavori di completamento della discarica, in conformità agli elaborati progettuali di cui all'art. 1) ed alle prescrizioni e puntualizzazioni contenute nel presente provvedimento. A tal fine, si prescrive che:
 - 4.1) i materiali impiegati per la realizzazione del sistema di copertura definitiva della discarica (materiale minerale e drenante) dovranno rispettare i criteri riportati nelle "Linee guida per la progettazione, la

costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti urbani” di cui al Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.P.R. n. 044/Pres. del 19.02.2001;

- 4.2) durante la realizzazione dei lavori, dovranno essere effettuati controlli in corso d'opera, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture, anche ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 11.03.1988 e succ. mod. int. recante “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, nonché verificare la conformità dei materiali alle specifiche progettuali e alle normative di riferimento, la corretta posa in opera e la funzionalità finale;
- 5) di imporre altresì, per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4), le seguenti prescrizioni generali:
 - 5.1) di nominare un direttore dei lavori, dandone comunicazione del nominativo alla Commissione di Collaudo in corso d'opera;
 - 5.2) di comunicare a Provincia, ARPA FVG (Dipartimento Provinciale di Udine), Comune e A.S.S. territorialmente competenti, la data di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione e completamento delle opere, nonché il nominativo del Direttore dei Lavori;
 - 5.3) di acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni in capo ad altre autorità e a garantire in ogni fase di utilizzo dell'impianto la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante.
- 6) di classificare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 36/2003 e del D.M. del 03.08.2005, l'impianto in oggetto come discarica per rifiuti non pericolosi;
- 7) di imporre le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Conferenza Tecnica del 05.09.2007 e del 12.10.2007 che, per quanto stabilito, costituiscono modifica ed integrazione alle previsioni di progetto:
 - ai sensi dell'art. 7 del decreto dell'Agenzia del Demanio prot. n. 4569 del 07.04.2005, di dare comunicazione all'Agenzia stessa dei lavori previsti in zona demaniale, prima dell'inizio dei lavori stessi, per l'ottenimento del nullaosta di competenza. La Ditta dovrà trasmettere il nullaosta acquisito all'Amministrazione provinciale prima dell'avvio dei lavori;
 - di realizzare un pozzo per il monitoraggio delle acque sotterranee fra la discarica e il torrente Torre, con modalità realizzative ed ubicazione da concordare con Provincia e ARPA FVG;
 - per quanto riguarda le vasche di raccolta delle acque meteoriche di ottemperare in modo diverso al provvedimento di diffida n. 1058/2007, formulando una proposta progettuale che non preveda la realizzazione delle vasche di raccolta direttamente sul corpo discarica;
 - per quanto riguarda l'impiego di materiale d'ingegneria, di impiegare i prodotti geosintetici disponibili in commercio (geocelle o soluzioni

equivalenti), anziché del compost fuori specifica o dei limi da lavaggio ghiaie previsti dalla Ditta;

- al fine della ricostituzione di una copertura vegetale, di prescrivere che, del metro di terreno dello strato superficiale di copertura, almeno 0,30 metri superficiali siano costituiti da uno strato edafico di caratteristiche chimico-fisiche controllate e analoghe a quelle del sito d'intervento per il miglioramento della fertilità;
- per quanto riguarda il posizionamento dei pozzi di captazione biogas, di fornire a Provincia e ARPA FVG, prima dell'esecuzione, una relazione tecnica illustrativa dell'intervento, con indicazione puntuale del posizionamento dei pozzi di captazione del biogas e dando comunicazione della data di inizio lavori;
- di vietare in modo assoluto il conferimento di "rifiuti urbani non differenziati" di cui al codice cer [200301] e di consentire il solo conferimento di rifiuti urbani, di rifiuti assimilati e di rifiuti speciali prodotti dagli impianti di trattamento di bacino;
- per i "rifiuti ingombranti" di cui al codice cer [200307], di limitare il conferimento agli scarti e ai soli rifiuti ingombranti costituiti da materiali non recuperabili;
- di limitare i rifiuti smaltibili a quelli caratterizzati da un basso contenuto di sostanza organica;
- di vietare dal 01.01.2008, salvo proroghe di legge, lo smaltimento dei rifiuti non trattati e quindi dei rifiuti con codice [20XXXX];
- relativamente ai rifiuti con codice [15XXXX], di consentire lo smaltimento dei soli rifiuti costituiti da scarti di imballaggio;
- di vietare lo smaltimento dei rifiuti vegetali individuati all'art. 184, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, a norma dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 044/Pres. del 19.02.2001;
- di escludere i rifiuti con codice [XXXX99];
- di provvedere, qualora vengano avvertite emissioni odorigene, a mettere in atto tutte le misure necessarie ad eliminare il problema, dandone ex-post, entro 48 ore dal manifestarsi del problema, comunicazione agli Enti preposti (ARPA FVG, ASS, Provincia e Comune) con descrizione delle soluzioni tecniche adottate;
- in caso di superamento dei limiti dei contaminanti nelle acque di falda nella fase di gestione della discarica, di informare immediatamente le autorità competenti e di comunicare urgentemente le azioni intraprese dalla Ditta;
- di dare con cadenza quindicinale comunicazione sulle quantità di percolato prodotto e smaltito;
- di predisporre un sistema di misura del livello del percolato in discarica e di disporre che il battente idraulico del percolato venga mantenuto sempre al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione e comunque inferiore al metro;
- di trasmettere con cadenza semestrale opportune tavole grafiche in cui siano riportati il rilievo piano-altimetrico e le sezioni della discarica in coltivazione, sulla base delle tavole 1-B e 5-B del progetto presentato;

- di vietare l'impiego di rifiuti per la copertura giornaliera dei rifiuti stessi, con prescrizione di impiegare materiale inerte;
 - di vietare, ai sensi del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, di riciclare anche solo parzialmente il percolato entro il corpo discarica;
 - in caso di carico respinto, di dare comunicazione immediata agli organi di controllo;
 - di disporre con frequenza trimestrale, la presentazione della relazione consuntiva prevista dall'art. 10, co. 2, lett. l) e dal p.to 1 All. 2 del D.Lgs. 36/2003 e di dare comunicazione delle volumetrie autorizzate residue;
 - di mantenere la Commissione di Collaudo già nominata (ing. Capria e ing. Lualdi);
- 8) di prendere altresì atto del parere formulato da ARPA FVG ai sensi del p.to 7.1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003, dell'art.4 co. 12 della L.R. 15/2005 succ. mod. int. e del D.Lgs. 59/2005, nonché dell'attestazione dalla Stessa espressa ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. n.245/Pres./1998, condizionato al rispetto delle prescrizioni dettagliatamente riportate in ALLEGATO 2;
- 9) nel rispetto delle prescrizioni fissate, di autorizzare lo smaltimento in discarica come di seguito riportato:
- 9.1) fino al 31 dicembre 2007, salvo eventuali proroghe di legge, è consentito lo smaltimento dei rifiuti individuati dai codici del Catalogo europeo dei rifiuti (cer 2002) elencati in tabella 1 di cui all'ALLEGATO 3, purchè nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui alla D.C.I. del 27 luglio 1984;
- 9.2) dal 1 gennaio 2008, salvo eventuali proroghe di legge, è consentito lo smaltimento dei rifiuti individuati dai codici del Catalogo europeo dei rifiuti (cer 2002) elencati in tabella 2 dell'ALLEGATO 3, purchè nel rispetto dei requisiti di assimilabilità di cui al D.M. del 03 agosto 2005. Ai sensi dell'art. 7, co. 1 del D.Lgs. 36/2003 è fatto obbligo di smaltire i rifiuti solo ad avvenuto trattamento preventivo, a norma dell'art. 2, co. 1 lett. h) del D.Lgs. 36/2003. Sono comunque fatte salve le esclusioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2003;
- 10) di confermare la nomina, ai sensi dell'art.16, co.2 della L.R. 30/1987 e succ. mod. int., dell'attuale Commissione di Collaudo in corso d'opera. Si ricorda che i collaudatori non devono essere collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e alla Ditta. Si precisa che l'incarico riguarda la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nel presente decreto. La Ditta dovrà tenere costantemente e preventivamente informato la Commissione di collaudo in merito allo stato di avanzamento dei lavori, affinché quest'ultimo provveda di volta in volta ad eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e certificato di collaudo. Al termine dei lavori di adeguamento la Commissione dovrà emettere il certificato di collaudo quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Gli oneri di collaudo sono a carico del soggetto autorizzato.

- 11) di fissare la data del 16.07.2009 quale termine ultimo di realizzazione della copertura definitiva, a seguito della quale l'Amministrazione Provinciale darà attuazione alla procedura di chiusura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/2003. La discarica sarà considerata definitivamente chiusa solo dopo che la Provincia di Udine avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, valutato le relazioni di cui all'art. 12 e comunicato al gestore l'approvazione della chiusura. Ai fini della chiusura e del ripristino dell'area di discarica, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - 11.1) per la registrazione delle quote e degli assestamenti del corpo discarica, mettere in opera di un sistema di cippi e capisaldi. Al fine di individuare inequivocabilmente i punti di misura, gli stessi devono essere materializzati con segnali permanenti e riferire la posizione a dei punti stabili, reperibili nelle vicinanze della discarica, da indicare in un'apposita tavola (monografia dei punti);
 - 11.2) comunicare la data di fine conferimento dei rifiuti in discarica a Provincia, Comune di Udine, A.S.S. n.4 "Medio Friuli" e Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A. Successivamente a questa comunicazione, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere effettuato con l'impiego di rifiuti;
 - 11.3) al termine del conferimento dei rifiuti, provvedere alla copertura provvisoria delle aree esaurite con teli impermeabili;
 - 11.4) il sistema di copertura, provvisoria e definitiva, deve essere oggetto di attività di controllo e di manutenzione al fine di garantire l'efficienza e l'integrità dei presidi ambientali, nonché consentire il regolare deflusso delle acque superficiali;
- 12) la durata della post-gestione è fissata, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, in almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003 e comunque fino a che l'Ente competente accerti che la discarica non comporta rischi per l'ambiente e per la salute. Durante tale fase, devono essere messi in atto gli interventi previsti dal documento "Piano di gestione in fase post-operativa", in modo tale da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti. Solo al suo termine la Ditta potrà provvedere allo smantellamento della recinzione perimetrale, dell'area servizi e delle opere accessorie;
- 13) l'approvazione del piano di adeguamento con variante non costituisce autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti, che dovrà essere consentita con successivo provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente all'attuazione ed all'esito positivo degli adempimenti previsti dalle prescrizioni di seguito elencate:
 - 13.1) presentazione di un documento, corredato di elaborati grafici, di presa d'atto delle modifiche imposte dal presente provvedimento. La documentazione dovrà inoltre indicare le modalità di ricopertura giornaliera adottate (caratteristiche dei teli o dei materiali impiegati). Tra gli elaborati da presentare si richiede la riformulazione del "piano di sorveglianza e controllo" e del "piano di gestione post-operativa", tenuto

conto delle prescrizioni formulate da ARPA FVG, come riportate all'art. 8) del provvedimento e documentando l'avvenuta realizzazione, in accordo con l'ARPA, dell'ulteriore pozzo di monitoraggio delle acque sotterranee prescritto all'art. 7);

- 13.2) trasmissione del certificato di collaudo delle opere di approntamento della discarica, a firma della Commissione di Collaudo incaricata;
- 13.3) trasmissione del provvedimento aggiornato di autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria (rif. n. 112/07/AMGA), tenuto conto che, a seguito della ripresa dell'attività di smaltimento rifiuti e pertanto della rimozione dei teli provvisori di copertura, le acque di ruscellamento superficiale verranno in contatto con i rifiuti, potendo determinare il trascinarsi di elementi residuali allo scarico;
- 13.4) trasmissione del provvedimento di autorizzazione allo scarico in fognatura;
- 13.5) prestazione, a favore della Provincia di Udine, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, della garanzia finanziaria prevista dall'art. 14, co. 1 del D.Lgs. 36/2003, adeguandola alla sopravvenuta normativa regionale e fornire all'Amministrazione stessa prova del versamento della garanzia stessa. L'importo della garanzia finanziaria da prestare per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura, di sistemazione e recupero dell'area, calcolata in base alla tabella A del D.P.G.R. n. 266/Pres. del 11.08.2005 succ. mod. int., tenuto conto del co. 1 dell'art. 8 del Regolamento medesimo e valutata l'effettiva superficie finale di ricopertura della discarica (pari a 80.000 m²), ammonta a € 11.956.125,00 (undicimilioninovecentocinquantesimilacentocinquante/00). Lo svincolo della fideiussione potrà essere effettuato solo dopo 2 anni dalla comunicazione di approvazione della chiusura, ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003. La chiusura dell'impianto comporterà il versamento della garanzia finanziaria per il periodo di gestione successiva alla chiusura, prevista dal suddetto decreto regionale, che sarà trattenuta per almeno 30 anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D. Lgs. 36/2003. Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D.P.G.R. n. 266/Pres. del 11.08.2005 e succ. mod. int. le garanzie finanziarie prestate, ai sensi di quanto disposto ai commi 1 bis e 1 ter, devono coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero delle aree;
- 13.6) versamento, sulla base dell'importo progettuale degli interventi previsti, come risulta dal piano finanziario, degli importi per le spese d'istruttoria previsti dal Regolamento regionale D.P.R. n. 348/Pres./2005;
- 14) la Ditta "Ifim S.r.l." è altresì tenuta alla corresponsione di un apposito indennizzo al Comune sede dell'impianto, così come determinato dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 502/Pres. del 08.10.1991 e succ. mod. e int.;
- 15) con riferimento al "Piano di ripristino ambientale" così come formulato dalla Ditta, si dispone che:

- 15.1) le specie di piante autoctone, arboree e arbustive, prescelte per la ricostituzione della copertura vegetale devono essere adatte alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e con apparato radicale ipogeo tale da non intaccare, in alcun modo, gli strati della copertura superficiale sottostanti a quello vegetale;
- 15.2) il ripristino prevede come obiettivo la ricostituzione degli ambienti dei "boschi di golena", di tipo denso (densità media di almeno 1 pianta ogni 4 metriquadri e altezza minima di 1 metro) e dei "prati di golena", realizzati con la semina di idonei miscugli erbacei. L'area non potrà, in alcun caso, essere interessata da coltivazioni agricole per il consumo umano, né diretto né indiretto (es. foraggio bestiame);
- 16) di prendere atto del parere formulato dal Servizio Regionale Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, con nota del 22.10.2007 prot. n. ALP.10-32335, (prot. prov. n. 79363 del 25.10.2007) e pertanto si esplicita che il presente provvedimento, unitamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio che sarà successivamente rilasciato, ha valenza di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005. A tal fine, si dispone che le misure di gestione e controllo che la ditta Ifim s.r.l. dovrà adottare saranno dettagliatamente riportate nel provvedimento autorizzativo all'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni formulate nel citato parere Regionale, di seguito riportate, nonché delle prescrizioni fissate dall'ARPA e dettagliate in ALLEGATO 2.
- 16.1) I risultati del piano di sorveglianza e controllo dovranno essere inviati anche al Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici;
- 16.2) il piano di sorveglianza e controllo deve contenere, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005, le modalità e le frequenze dei controlli previsti all'art.11, comma 3 del decreto medesimo;
- 16.3) il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali. Pertanto dovranno essere annotate in apposito registro, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda, in possesso di idonea competenza tecnica, sui dispositivi di controllo. La documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda. Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'ARPA FVG FVG) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni;
- 16.4) ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs 59/2005, entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore dovrà trasmettere alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, una sintesi dei risultati del piano di sorveglianza e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte;

- 16.5) nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991;
- 16.6) qualora il gestore dell'impianto intenda procedere alla modifica dello stesso, si applica quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/2005;
- 16.7) l'autorizzazione alla gestione dovrà contenere l'indicazione delle autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto stabilito all'Allegato II del D.Lgs. 59/2005;
- 16.8) la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs n. 59/2005 e l'applicazione dell'art.16, comma 2 del decreto medesimo;
- 16.9) la Società, secondo quanto stabilito dalla L.R. 2/2006, deve versare, ad avvenuta entrata in vigore del decreto di cui all'art.18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle spese per l'attività istruttoria e l'attività a carico dell'Ente di controllo”;
- 17) si precisa che, ai sensi dell'art. 5, co. 12 del D.P.G.R. n. 01/Pres./1998, ai fini della realizzazione degli interventi progettuali previsti, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la concessione edilizia comunale;
- 18) la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione in ottemperanza a nuove disposizioni o qualora si dovessero riscontrare irregolarità;
- 19) qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente autorizzazione tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
- 20) la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e dei provvedimenti di cui all'art.17 della L.R. 30/1987 e succ. mod. int.;
- 21) di dichiarare, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, il presente atto esecutivo solo ad avvenuta acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;
- 22) di sottoscrivere digitalmente il presente atto e di trasmettere copia conforme ai soggetti di seguito indicati:
Ifim S.r.l.;
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici - Udine;
Comune di Udine;
Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. - Trieste;
Servizio Tutela beni paesaggistici della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto - Udine;

Direzione Provinciale lavori pubblici di Udine della Direzione Centrale Ambiente e LL.PP.;

Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli;

Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G..

- 23) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso;
- 24) di diffondere il presente atto tramite i siti Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti".

ISTRUTTORE:

PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

ing. Daniela Moser

avv. Marco Zucchi

IL PRESIDENTE
f.to STRASSOLDO

IL SEGRETARIO GEN.LE
f.to CARCÒ

ALLEGATO 1: Dati tecnici dell'impianto, attuali e in progetto

Tabella 1: Stato della discarica

| | |
|--|---|
| <p><u>Inquadramento territoriale</u></p> | <p>Dal punto di vista geologico, l'area è caratterizzata da terreno ghiaioso con ciottoli e sabbia in matrice limosa fino ad una profondità di ca. 30 m dal p.c.. La prima falda freatica è posta a quota -55/57 m dal p.c. (62 m s.l.m.m.) con oscillazioni stagionali max. di ca. 10 m. Il grado di vulnerabilità della falda è valutato come "medio" (calcolo effettuato con il metodo Drastic). Poiché il fondo discarica si colloca ad una profondità di ca. -28/30 m dal p.c., è assicurato un franco di falda di ca. 15 m.</p> |
| <p><u>Ubicazione impianto</u></p> | <p>L'impianto è ubicato in comune di Udine, loc. San Gottardo, in destra golenale del torrente Torre e ricade all'interno dell'ambito del parco comunale del Torre, assunto nel P.R.G.C. con variante n.103 del 10/12/1999. Nello specifico, l'impianto ricade in zona R5 "ambito soggetto a ripristino", in cui è consentito il completamento dello smaltimento di RSU e assimilati secondo le modalità previste dalle autorizzazioni.</p> <p>Le aree di discarica sono individuate catastalmente dai mapp. nn. 138-231-232-233-234-411 del foglio 27 e dai mapp. nn. 50-58-78-109-147-149 del foglio 18. Dalle visure catastali è risultato che i mappali sono di proprietà della società Ifim S.r.l., eccezion fatta per le particelle 147 e 149 intestate all'Agenzia del Demanio dello Stato, la quale ha concesso alla ditta Ifim l'usufrutto di tali terreni con decreto dell'Agenzia del Demanio prot. n. 4569 del 07/04/2005 (concessione d'affitto dei terreni per una durata di 6 anni con decorrenza il 01/04/2005).</p> <p>La corrispondenza tra le aree interessate dall'attività di discarica e quelle autorizzate è stata accertata dal Tribunale di Udine con ordinanza del 07/10/2005 e confermata dalla Corte di Cassazione (III sez. penale) con sentenza n. 87 del 19/01/2006.</p> <p>Lungo il lato nord, la discarica confina con un'area, che a suo tempo è stato oggetto di attività estrattiva autorizzata dalla Regione. Dal progetto risulta che il piede della scarpata nord della discarica è a quota di 100-103 m slmm, risale poi gradualmente, superando il confine della discarica, fino al raggiungimento della quota di 106-107 m.</p> |

| | |
|---|---|
| <p><u>Assetto della discarica e caratteristiche della barriera di confinamento del fondo e delle scarpate</u></p> | <p>Al 31/12/2006 la capacità residua della discarica ammontava a 1000 metri cubi. Successivamente e fino alla conclusione del procedimento di valutazione del progetto di adeguamento, la Ditta non ha più conferito rifiuti e l'intera superficie di discarica è stata provvista di copertura provvisoria impermeabile.</p> <p>Originariamente, l'impianto è stato autorizzato alla gestione provvisoria con un primo atto il 07/03/1984 (decreto Regionale n. 164). Solo successivamente (luglio 1984) è stato presentato un progetto per il rilascio dell'autorizzazione definitiva della discarica stessa, avvenuta con decreto Regionale n. 2237 del 18/09/1985. Dalla relazione progettuale e dalle tavole allegate è risultato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attività di discarica insisteva sull'area dell'ex-cava di inerti di proprietà dell'allora ditta Midolini SpA, la superficie di fondo della cava era disposta su due livelli principali (pertanto il livello dell'area su cui sarebbe sorta la discarica non era uniforme) e l'attività rifiuti sarebbe proseguita per alcuni anni contestualmente a quella di escavazione ghiaie in corrispondenza del fronte nord; • il conferimento di rifiuti inerti e urbani si stava svolgendo da numerosi anni, interessando anche aree esterne a sud della discarica; • la discarica è stata convenzionalmente suddivisa in quattro lotti funzionali: Area 1 corrispondente alla parte S-O della discarica; Area 2 corrispondente alla parte S-E, Area 3 relativa alla porzione N-E e Area 4 per la porzione N-O; • l'impermeabilizzazione del fondo, in corrispondenza delle aree 1 e 2, sarebbe stato realizzato secondo un sistema a sandwich, costituito da un doppio strato di argilla, di 15 cm e 30 cm, intercalato da uno strato di ghiaia dello spessore di 20 cm. In alcuni tratti della discarica, la barriera sarebbe stata posta sopra livelli preesistenti di rifiuti. L'area denominata "A" sarebbe stata impermeabilizzata con uno strato singolo di argilla dello spessore di 15 cm. L'argilla impiegata avrebbe avuto un coefficiente di permeabilità non superiore a 7×10^{-7} cm/s. Le scarpate sarebbero state impermeabilizzate mediante sigillatura con tassello in argilla posto in opera man mano che gli strati di rifiuti verrebbero depositi. Con successivi decreti, che ne autorizzavano la gestione delle altre porzioni di discarica (Aree 3 e 4), veniva prescritto che la realizzazione sul fondo di "uno strato compatto di almeno 90 cm di argilla od altro materiale equivalente con permeabilità pari o inferiore a 10^{-7} cm/s, protetto da uno strato di materiale permeabile dello spessore di 30 cm [...] e i fianchi impermeabilizzati con almeno 40 cm di argilla od altro materiale equivalente con permeabilità pari o inferiore a 10^{-7} cm/s". |
| <p><u>Sistema di raccolta del percolato</u></p> | <p>Il percolato prodotto dalle acque di infiltrazione che attraversano i rifiuti viene captato mediante apposita rete di tubi forati posti nello strato drenante che costituisce la barriera di fondo. Tutto il percolato drenato confluisce in una vasca di raccolta interrata in calcestruzzo (40 mc). La vasca è provvista di pompa sommersa autoinnescante, per il trasferimento del percolato ad un serbatoio di stoccaggio in vetroresina (capacità 100 mc), per mezzo di una condotta in HDPE del diametro di 110 mm, nel tratto iniziale e da 800 mm nel secondo tratto esterno. Il percolato viene quindi smaltito in impianti autorizzati</p> |
| <p><u>Area di servizio e attrezzature accessorie</u></p> | <p>L'area di accesso ed accettazione rifiuti (pesa automezzi, prefabbricato ad uso ufficio, spogliatoio e servizi igienici) sono esterni all'area di discarica autorizzata</p> |
| <p><u>Impianto di biogas</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Estrazione biogas: avviene per mezzo di un sistema di tubazioni poste orizzontalmente rispetto la massa rifiuti ed un sistema di pozzi verticali (attualmente in numero di 44). E' prevista la realizzazione di ulteriori pozzi per trivellazione nel corpo rifiuti e la posa di una rete di captazione nello strato drenante superficiale, con interasse di 30 m delle condotte e da collegare all'impianto di combustione. • Ciascun pozzo di captazione del biogas è collegato, tramite collettori in HDPE di DN 90-120 mm, ad una delle sottostazioni di regolazione (in n. di 4 - A,B,C,D). Le stazioni di regolazione sono costituite dai terminali di |

| | |
|--|--|
| | <p>arrivo alle linee di trasporto del biogas, dagli scaricatori di condensa e dalle valvole di regolazione, una per ogni pozzo, in modo da controllare singolarmente il flusso del biogas e la portata. I separatori di condensa, le valvole, i raccordi e gli strumenti di controllo sono in HDPE ed altro materiale plastico idoneo, le linee elettriche e le apparecchiature di controllo in materiali antideflagranti. Le stazioni di regolazione sono collegate alla centrale di aspirazione del biogas, per mezzo di collettori in HDPE (DN 250 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La centrale di aspirazione è composta da n.3 aspiratori (soffianti), da una valvola di intercettazione e da un dispositivo di regolazione automatica della depressione di aspirazione e della pressione di alimentazione dei generatori. Dalla centrale il biogas è avviato alla torcia/centrale di recupero energetico. • L'impianto di produzione di energia elettrica a 380 Volt è gestito dalla società "Elettricità dai rifiuti urbani Srl". E' costituito da n.4 gruppi elettrogeni, per una potenza complessiva di 2500 kWe ed è in grado di trattare 2-3 milioni di mc/anno di biogas. Il biogas aspirato, qualora in quantità eccedente rispetto la richiesta dei generatori è combusto in una torcia di emergenza. • In un box adiacente alla centrale di aspirazione vengono effettuate tutte le principali rilevazioni sul biogas, viene cioè misurata la pressione, la portata e le concentrazioni di metano e ossigeno. |
|--|--|

Tabella 2: Progetto di adeguamento, con opere previste

| | |
|--|---|
| <u>Recinzione</u> | <p>L'impianto risulta perimetrato da una recinzione metallica di altezza 2 m e da una barriera perimetrale arborea (siepi e fasce alberate interne alla recinzione). Si prevede di sostituire la prevista recinzione cieca in lamiera metallica posta sul lato ovest della discarica, con un'ulteriore barriera costituita da una siepe arborea sempreverde</p> |
| <u>Argine perimetrale di confinamento della discarica, lato nord</u> | <p>A sostegno del fronte nord della discarica, si prevede di realizzare una struttura di "terra rinforzata", intervenendo sul sedime del rilevato esistente posto internamente all'area di discarica. Per la realizzazione di una zona piana di appoggio del muro di terra rinforzata, sono previsti scavi di lieve entità, limitati al consolidamento del terreno di fondazione.</p> <p>L'intervento prevede le seguenti fasi di realizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rimozione, in corrispondenza del piede su cui deve essere realizzata la struttura in terra armata, del telo steso sulla scarpata nord con funzione di impermeabilizzazione provvisoria,; 2) realizzazione della struttura di sostegno in terra armata. Sarà realizzata adottando il sistema "Terramesh System" della Maccaferri (sistema brevettato), la cui struttura modulare è caratterizzata da rete metallica che funge da cassero e geogriglia in poliestere ad alta tenacità rivestita in polietilene o pvc. E' previsto inoltre l'impiego con funzione accessoria di geocomposito antierosivo per trattenere il materiale inerte di granulometria fine a tergo del paramento in fibre sintetiche. Dopo la posa, gli elementi sono assemblati e legati tra loro. Per la realizzazione, si procederà alle seguenti fasi di lavorazione: <ul style="list-style-type: none"> • regolarizzazione e compattazione terreno di sottofondo (piano di posa) con rullo vibrante o piastre e costipatori vibranti; • posizionamento casseri metallici presagomati (rete elettrosaldata, maglia 15x15 e diametro 8 mm, piegata a 80°); • posa, perpendicolarmente al fronte del rilevato, dei teli di geogriglia, con risvolto provvisorio verso l'esterno per il successivo ancoraggio. Le geogriglie impiegate sono del tipo "Paragrid" in possesso della marcatura CE, con creep a 120 anni; • posa rete antierosione sul fronte, lasciando ca. 30 cm per l'ancoraggio nella parte superiore ed inferiore dello strato; • posa tiranti per la stabilizzazione del cassero ed evitare la sua deformazione durante le fasi di compattazione del terreno; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • disposizione terreno vegetale per uno spessore minimo di 30 cm nella zona immediatamente retrostante il paramento esterno la rete antierosione e strato di terreno di riempimento (spessore ca. 25-30 cm) sulla restante superficie, cui segue la compattazione con adeguati mezzi meccanici (piastre vibranti, rulli) fino al raggiungimento del 95% del valore di densità fornito dalle prove Proctor modificato. Il materiale impiegato è costituito da terreno ghiaioso di provenienza esterna a sito. La stesa del materiale sarà eseguita sistematicamente per strati di spessore costante di 30-25 cm fino al riempimento di ogni elemento. Al termine di queste operazioni si piegherà il risvolto superiore del rinforzo e se ne fisseranno le estremità con picchetti; • per la realizzazione degli strati successivi, si ripetono le operazioni precedenti, posizionando nuovamente i casseri sullo strato sottostante in modo da ottenere la pendenza prevista di progetto. Il rilevato sarà costituito da strati di spessore di 60-70 cm; <p>3) ultimato il rilevato, idrosemina del paramento frontale utilizzando miscele di sementi idonee alle caratteristiche bioclimatiche locali (si prevede l'inserimento di talee di salice);</p> <p>4) posa di uno strato di argilla di spessore pari a 1 m sul fronte interno del rilevato, al fine di garantire la continuità con l'impermeabilizzazione esistente;</p> <p>5) posa sullo strato di argilla del telo in HDPE e suo ammorsamento all'unghia della scarpata per ca. un metro;</p> <p>6) realizzazione del canale di drenaggio delle acque meteoriche superficiali della copertura. A protezione e contenimento della canaletta di sgrondo delle acque piovane verrà posto un elemento di peso e struttura adeguati tale da garantire la funzione stessa.</p> <p>Dalla tavola 1-B si rileva che l'argine in terra armata presenterà una altezza variabile da 110.00 m a 106.00 m slm (dalle estremità vs. la parte centrale, presumibilmente per consentire il convogliamento delle acque della canaletta) e larghezza al colmo di ca. 5 m.</p> |
| <p><u>Sistema di gestione acque meteoriche</u></p> | <p>A seguito delle prescrizioni imposte con determina di diffida n.1068/2007, la Ditta ha provveduto a recepire le misure previste nell'ambito del procedimento di diffida anche nel progetto di adeguamento, prevedendo due scenari, uno relativo alla fase di gestione operativa, per il tempo residuo di coltivazione della discarica ed uno relativo alla fase di post-gestione, quando saranno già state posate le strutture definitive del capping.</p> <p>Al fine di rendere conforme l'impianto alle disposizioni normative, come imposto dal provvedimento di diffida, la Ditta ha previsto di separare la gestione delle acque di ruscellamento che interessano la scarpata nord dalla restante area di smaltimento, realizzando un arginello di ca. 50/70 cm di altezza in materiale coesivo a bassa conducibilità idraulica, rivestito da una copertura provvisoria costituita da teli zavorrati. In questo modo, le acque meteoriche che ricadono sul fronte nord non vengono in contatto con rifiuti e possono essere disperse nel terreno dell'invaso dell'ex cava contigua. La restante superficie della discarica, a meno della viabilità di servizio, è completamente impermeabilizzata provvisoriamente con teli impermeabili e le pendenze superficiali sono tali da favorire il deflusso delle acque superficiali parte (ca. 1/3 dell'intera superficie) verso il lato ovest e parte (ca. 2/3 dell'intera superficie) verso la metà del lato est.</p> <p>Per la gestione delle acque di ruscellamento durante la fase di esercizio, si prevede la realizzazione di due vasche in terra impermeabilizzate (dimensionate in base alla massima piovosità oraria con tempo di ritorno di 5 anni e cautelativamente, in caso di episodi di maggiore intensità, anche in base alla massima pioggia giornaliera con tempo di ritorno di 10 anni).</p> <p>Come riportato nel deliberato del provvedimento, si dispone che, per quanto riguarda la gestione delle acque superficiali in fase di gestione operativa, la Ditta provveda a modificare il progetto, in modo da garantire l'assenza di interazioni opere-corpo rifiuti.</p> <p>Una volta realizzato il capping definitivo, le vasche di accumulo saranno smantellate e le acque meteoriche saranno raccolte da una canaletta</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>perimetrale e convogliate attraverso due tubazioni, poste rispettivamente sul lato Ovest e lato Est della discarica, che ad est sottopasseranno la strada interna e ad ovest l'argine perimetrale della discarica. La tubazione ad ovest convoglierà le acque al canale scolmatore delle fognature di Udine e Tavagnacco, per poi scaricare nel torrente Torre, mentre la tubazione prevista ad est recapiterà direttamente nel torrente Torre.</p> <p>Mentre le acque meteoriche che interessano la superficie del fronte nord della discarica convoglieranno ad un fosso di raccolta realizzato al piede della scarpata dimensionato in base all'andamento storico delle precipitazioni registrate presso la stazione pluviometrica di Udine (sezione trapezoidale, larghezza di 1,5 m, profondità di 0.50 m, pendenza del 2% e capacità drenante di 10 l/s per mq).</p> |
| <u>Copertura superficiale definitiva e ripristino ambientale</u> | <p>E' inoltre previsto sull'intera superficie di discarica l'adeguamento della copertura finale alle disposizioni del D.Lgs 36/2003, secondo la seguente successione di strati (dal basso all'alto):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strato di regolarizzazione superficiale in materiale arido ($s_{\text{medio}}=0,30$ m) • Strato in materiale drenante ($s=0,50$ m) • Strato di materiale argilloso compattato ($s=0,50$ m; $k=10^{-8}$ m/s) o in alternativa telo in HDPE • Strato in materiale drenante ($s=0,50$ m) • Strato di terreno vegetale ($s=1,00$ m) <p>Per il ripristino ambientale della discarica si rimanda alle indicazioni contenute nello strumento urbanistico, con particolare riferimento al Progetto del Parco comunale del Torre. Nella fattispecie, si prevede la ricostituzione degli ambienti dei "boschi di golena", di tipo denso (densità media di almeno 1 pianta ogni 4 mq e altezza minima di 1 m) e dei prati di golena", realizzati con la semina di idonei miscugli erbacei.</p> |
| <u>Incremento volumetrico richiesto</u> | <p>L'incremento volumetrico richiesto dalla Ditta è di 78.500 mc (comprensivo delle coperture giornaliere), corrispondente a ca. il 7% del volume autorizzato (1.196.625 mc).</p> <p>Ne consegue che, a modifica di quanto autorizzato con Determina n. 287/1998, con cui si prevedeva una quota massima di fine conferimento (rif. strato di regolarizzazione) di 123,00 e 120,47 m slmm a seguito dei cedimenti (pendenza falde 1,9% al 90% dei cedimenti e 1,6% a cedimenti esauriti), il piano di adeguamento presentato prevede una quota di colmo rifiuti corrispondente a 123,80 m slmm e di 120,66 m ad avvenuti cedimenti. Dagli elaborati grafici risulta che le pendenze previste al 90% dei cedimenti attesi (tenuto conto dello spessore di 1 metro degli strati d'impermeabilizzazione e di drenaggio della copertura sup.), saranno del 5% lungo la falda ovest e sud, variabile da 5.0 a 5.9% lungo la falda est e raggiungerà i 24,1% (13,5°) lungo la falda nord.</p> |

Tabella 3): Dati di progetto relativi alla "coltivazione" dell'impianto e ai quantitativi di rifiuti smaltibili.

| Dati di progetto | Valori |
|--|---|
| Capacità complessivamente autorizzata | 1.196.625 m ³ |
| Volume residuo geometrico della discarica | 1000 m ³ di capacità residua autorizzata e 78.500 m ³ richiesti come incremento volumetrico |
| Entità cedimenti attesi del corpo discarica | Ca. 3,1 m (2,8 m se calcolato al 90%) in corrispondenza del colmo e 1,8 m (1,6 cm se calcolato al 90%) in corrispondenza dell'inizio scarpata nord (quota 119 m slmm) |
| Tempo previsto per il completamento e la chiusura della discarica | Entro il 16 luglio 2009 |
| Quantitativo medio di rifiuti apportato giornalmente | 100-150 t/g |
| Dimensione areale della celle di coltivazione, separate tra loro per | 1500-2000 m ² |

| | |
|--|---|
| mezzo di arginello perimetrale (ca. 1 m di altezza e pendenza scarpate 1:1), per il contenimento delle acque contaminate da rifiuti | Al raggiungimento, per singola cella, delle quote di fine conferimento, i rifiuti saranno provvisoriamente coperti con strato in argilla o telo leggero in hdpe |
| Fronte di avanzamento rifiuti | Pendenza non superiore a 30° e come larghezza, quella minima per garantire la lavorazione e movimentazione dei mezzi operativi in sicurezza, pari a ca. 10-15 m |
| Peso specifico medio dei rifiuti compattata, tenuto conto che una parte della volumetria sarà costituita dalla copertura giornaliera | 0.7 t/m ³ |
| Spessore giornaliero massimo dei rifiuti | 2 m |
| Spessore copertura giornaliera | Spessore di 0,20 m di materiale arido o in alternativa impiego di un manto impermeabile in PE fissato perimetralmente |
| Quantità massima di rifiuti smaltibili in impianto | 55.650 t |

- 1) Le relazioni sui monitoraggi dovranno essere trasmesse a Regione, Provincia e al Dipartimento di Udine dell'ARPA FVG.
- 2) La valutazione dell'impatto delle emissioni diffuse dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale.
- 3) Relativamente alla gestione del percolato in casi di emergenza, non potrà essere effettuato lo stoccaggio provvisorio del percolato su superfici impermeabilizzate o sulla copertura della discarica.
- 4) Non sarà consentito il ricircolo del percolato e lo smaltimento in discarica in particolari condizioni climatiche.
- 5) Deve essere attuata una revisione dei sistemi e delle modalità di estrazione del percolato dalla discarica, nonché una rivalutazione delle dimensioni delle aree previste per lo stoccaggio;
- 6) Non è consentito all'interno del sito di discarica qualsiasi intervento di manutenzione dei mezzi meccanici da parte del personale interno, che comporti la produzione di olio e filtri esausti. Tali operazioni dovranno invece essere svolte in officina da personale addetto.
- 7) Deve essere mantenuto attivo il monitoraggio avviato e mantenute o attivate quanto prima tutte le misure atte a ridurre la formazione e l'accumulo di percolato all'interno della discarica (copertura, modalità di gestione del percolato...).
- 8) Deve essere definito, in accordo con ARPA FVG, le modalità operative di esecuzione dei monitoraggi futuri e, al fine di consentire all'Agenzia di esercitare la propria attività di controllo, di trasmettere i dati di autocontrollo.
- 9) Con riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee:
 - la ditta dovrà provvedere al campionamento trimestrale in fase operativa e semestrale in fase post-operativa, dei seguenti parametri: pH; Temperatura acqua; Conducibilità elettrica a 20° C; Ossidabilità Kubel; Cloruri; Solfati; Azoto ammoniacale, nitroso, nitrico; Ferro; Ossigeno disciolto in mg/l e in % di saturazione; Potenziale redox; Metalli quali Arsenico – Rame – Cadmio – Cromo tot. – Cromo VI – Mercurio – Nichel – Piombo – Manganese – Zinco; Calcio; Sodio; Potassio e Bicarbonato;
 - la rete di monitoraggio dovrà inoltre prevedere in un piezometro la misura in continuo del livello di falda
 - il piezometro n.2 di valle, dotato di sonda multiparametrica, dovrà comunque permettere anche il campionamento dell'acqua mediante pompa sommersa
 - le date previste per gli autocontrolli della ditta dovranno essere comunicate anticipatamente ad ARPA FVG – Dipartimento di Udine, al fine di consentire all'Agenzia di esercitare la propria attività di controllo;
 - dopo ogni ciclo di misura, i certificati di analisi dovranno essere trasmessi al Dipartimento di Udine dell'ARPA.
- 9) Per ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e art. 11 del D. Lgs. 59/2005, la ditta dovrà comunicare al Dipartimento Provinciale dell'ARPA competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio delle misurazioni in regime di autocontrollo prevista sulla qualità dell'aria, acque sotterranee e percolato. L'ARPA si riserva di presenziare agli autocontrolli ovvero ad effettuarne

ALLEGATO 3: Elenco dei codici del Catalogo europeo dei rifiuti smaltibili in impianto

Tabella 1: Elenco codici smaltibili in discarica fino al 31.12.2006, fatte salvo eventuali proroghe dei termini di cui all'art. 17, co. 1 del D.Lgs. 36/2003

| ID. | CER 2002 | | Descrizione |
|-----|-------------|----------|--|
| | Classe | 15 | RIFIUTI D'IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
| | Sottoclasse | 15 01 | <i>Imballaggi (esclusi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i> |
| 1 | Codice | 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 2 | Codice | 15 01 04 | Imballaggi metallici |
| 3 | Codice | 15 01 05 | Imballaggi in materiali compositi |
| 4 | Codice | 15 01 07 | Imballaggi in vetro |
| 5 | Codice | 15 01 09 | Imballaggi in materiale tessile |
| | Classe | 19 | RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE |
| | Sottoclasse | 19 08 | <i>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i> |
| 6 | Codice | 19 08 01 | Vaglio |
| 7 | Codice | 19 08 02 | Rifiuti dell'eliminazione della sabbia |
| | Sottoclasse | 19 12 | <i>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i> |
| 8 | Codice | 19 12 04 | Plastica e gomma |
| 9 | Codice | 19 12 08 | Prodotti tessili |
| 10 | Codice | 19 12 10 | Rifiuti combustibili (CDR), solo qualora non trovino collocazione in impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti e/o in impianti industriali per la combustione |
| 11 | Codice | 19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211* |
| | Classe | 20 | RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI EE ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (ESCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA) |
| | Sottoclasse | 20 01 | <i>Rifiuti oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)</i> |
| 12 | Codice | 20 01 10 | Abbigliamento |
| 13 | Codice | 20 01 11 | Prodotti tessili |
| 14 | Codice | 20 01 39 | Plastica |
| 15 | Codice | 20 01 40 | Metallo |
| | Sottoclasse | 20 02 | <i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi</i> |
| 16 | Codice | 20 02 02 | Terra e roccia |
| 17 | Codice | 20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili |
| | Sottoclasse | 20 03 | <i>Altri rifiuti urbani</i> |
| 18 | Codice | 20 03 03 | Residui dalla pulizia stradale |

| ID. | CER 2002 | | Descrizione |
|-----|----------|----------|--|
| 19 | Codice | 20 03 07 | Rifiuti ingombranti, solo se costituiti da frazioni non recuperabili |

Tabella 2: Elenco codici smaltibili in discarica dal 01.01.2007, fatte salvo eventuali proroghe dei termini di cui all'art. 17, co. 1 del D.Lgs. 36/2003

| ID. | CER 2002 | | Descrizione |
|-----|-------------|----------|--|
| | Classe | 15 | RIFIUTI D'IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) |
| | Sottoclasse | 15 01 | <i>Imballaggi (esclusi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i> |
| 1 | Codice | 15 01 02 | Imballaggi in plastica |
| 2 | Codice | 15 01 04 | Imballaggi metallici |
| 3 | Codice | 15 01 05 | Imballaggi in materiali compositi |
| 4 | Codice | 15 01 07 | Imballaggi in vetro |
| 5 | Codice | 15 01 09 | Imballaggi in materiale tessile |
| | Classe | 19 | RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE |
| | Sottoclasse | 19 08 | <i>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i> |
| 6 | Codice | 19 08 01 | Vaglio |
| 7 | Codice | 19 08 02 | Rifiuti dell'eliminazione della sabbia |
| | Sottoclasse | 19 12 | <i>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i> |
| 8 | Codice | 19 12 04 | Plastica e gomma |
| 9 | Codice | 19 12 08 | Prodotti tessili |
| 10 | Codice | 19 12 10 | Rifiuti combustibili (CDR), solo qualora non trovino collocazione in impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti e/o in impianti industriali per la combustione |
| 11 | Codice | 19 12 12 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211* |

PROVINCIA DI UDINE

AREA ISTITUZIONALE - SERVIZIO SEGRETERIE

Unità Operativa "Atti Consiglio e Giunta"

La presente delibera venne pubblicata all'Albo dell'Amministrazione Provinciale per 15 giorni consecutivi **dal 20 novembre al 05 dicembre 2007** e contro di essa non sono state presentate denunce o reclami.

Udine, **06 dicembre 2007.**

L'impiegato responsabile




(Loris PERESSINI)

Il presente atto è stato rettificato con deliberazione giuntale n° 294 del 22 novembre 2007, divenuta esecutiva in data odierna.

Udine, **14 dicembre 2007.**

Il Segretario Generale



(dott.ssa Rita CARCO')